

## ATTO DI INDIRIZZO “SISTEMA REGIONALE DI INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO A SUPPORTO DELLE SCELTE E DELLE TRANSIZIONI”

(D.G.R. n. 21-8805 del 18/04/2019 e D.G.R. n. D.G.R. n.3-3118 del 23/04/2021)

Misura 3 - Azione di sistema per il passaggio e raccordo tra IP, leFP e viceversa

### REPORT RELATIVO ALLA AZIONE 1 – STEP B

# RICOGNIZIONE NAZIONALE

Marzo 2022

## INDICE

Presentazione

Primo capitolo: LA RICOGNIZIONE

Il quadro nazionale

Una sintesi della ricognizione

I casi significativi

- Recepimenti della norma: il caso della Regione Lazio
- Regione Puglia: Priorità agli istituti professionali
- Gli standard regionali del Friuli-Venezia Giulia
- La concezione di sistema della Regione Lombardia
- L'accordo di rete degli istituti scolastici della provincia di Vicenza

Secondo capitolo: ASPETTI EMERGENTI E RIFLESSIONE PROPOSITIVE

Aspetti emergenti

Indicazioni propositive

## Presentazione

La ricognizione nazionale prevista dalla “Azione di sistema per il passaggio e raccordo tra IP, Iefp e viceversa”, successiva a quella già svolta nel contesto regionale Piemontese, ha lo scopo di rilevare in che modo nel contesto delle Regioni e delle Province Autonome si sta attuando quanto previsto dal D.M. n. 427 del 22 maggio 2018 che recepisce l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui i precedenti Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Tale ricognizione è resa necessaria per tre motivi:

- comprendere in che modo un “sistema” così variegato come quello italiano in cui le Regioni e le Province autonome, tradizionalmente molto centrate sulla difesa e promozione della propria peculiarità, hanno adottato una prospettiva che persegue gradi progressivi di convergenza sanciti nel corso del tempo in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell’intento di configurare all’ambito professionalizzante del nostro sistema educativo un’identità comune in grado di dare risposta ai diritti formativi della gioventù;
- verificare in quale modo gli accordi definiti in sede territoriale conducono a linee guida o comunque a metodologie in grado di dare consistenza reale a quanto sancito dai primi, così da delineare una prassi di collaborazione tra le due principali istituzioni coinvolte – quelle formative e quelle scolastiche, nel rispetto dei diritti formativi dei cittadini;
- individuare i suggerimenti per elaborare una linea guida regionale che possa tenere conto del quadro nazionale entro cui si colloca la tematica dei passaggi reciproci tra le due istituzioni interessate.

La ricognizione nazionale si è svolta in tre fasi:

1. la valorizzazione degli unici due studi che sono stati realizzati circa l’attuazione del decreto 61/2017 e la specifica configurazione adottata da ogni Regione e Provincia autonoma. Il primo di questi studi, a firma di Giulio Salerno e pubblicato nel 2021<sup>1</sup> ed il secondo di Giacomo Zagardo edito nel 2022<sup>2</sup> hanno il grande merito di aver tentato di fornire le categorie di analisi per comprendere ciò che solo in modo eufemistico può essere chiamato “sistema” ma che rappresenta in realtà un arcipelago di visioni e di modelli che solo con estrema fatica e lentezza sono ricondotti ad alcuni criteri base di convergenza.
2. La ricerca effettuata tramite una rete di enti e di figure referenti dei due ambiti coinvolti in modo da intercettare evidenze rilevanti per il presente lavoro, integrata da una rilevazione volta a raccogliere direttamente le norme e le metodologie operative di ogni Regione e Provincia autonoma responsabile dei sistemi formativi locali. Questo misto di ricerca e rilevazione ci ha consentito di individuare – partendo da una prospettiva particolare, quella riferita al tema dei passaggi e raccordi tra IP, Iefp e viceversa – le tre visioni di fondo a cui è possibile ricondurre la varietà di casi individuati:
  - la visione che si rifà allo spirito ed alla lettera degli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni e che documentiamo tramite la norma della Regione Lazio;

<sup>1</sup> Giulio M. Salerno (2021). *Istruzione e Formazione professionale di fronte al Decreto legislativo n. 61/2017. Modelli territoriali e principi di unitarietà*, Rubbettino, Soveria Mannelli.

<sup>2</sup> Giacomo Zagardo (2022). *La IeFP nelle Regioni e nelle province Autonome. L’anno del sorpasso*, Cnos-fap, Roma.

- la visione che risulta solo parzialmente conforme alla normativa nazionale e che attribuisce priorità agli Istituti professionali e concepisce le Istituzioni formative come un soggetto “sussidiario”, qui rappresentata dalla norma della Regione Puglia;
  - la visione fortemente centrata sulla pari dignità tra i due soggetti e sulla creazione di una filiera formativa professionalizzante organica e progressiva e che abbiamo individuato nelle norme della Regione Lombardia.
3. La riflessione circa il materiale raccolto e gli aspetti emergenti dalla ricognizione, allo scopo di trarre da essi le indicazioni ed i suggerimenti utili all’elaborazione di una linea guida regionale attenta a ciò che accade sul piano nazionale. Diciamo subito che la ricerca svolta non ha portato ad un numero significativo di prassi locali, solo due casi possono essere considerati tali:
- quello del Friuli-Venezia Giulia teso a definire un modello rigoroso di standard formativi basato sul Repertorio delle figure professionali, che consente di adottare un dispositivo di progettazione, valutazione e riconoscimento basato sulla nozione di “credito formativo”;
  - quello della rete di istituti della provincia di Vicenza che testimonia il valore di un’intesa cooperativa locale tra gli attori coinvolti come condizione decisiva per fornire ai giovani servizi che ne rispettano effettivamente i diritti formativi.



## Primo capitolo

### LA RICOGNIZIONE

## Il quadro nazionale

La scena nazionale, relativamente ai passaggi reciproci tra Istituti professionali e Centri di formazione professionali, risulta piuttosto variegata, riflettendo da un lato un faticoso processo di recepimento locale degli accorsi Stato-Regioni definiti a livello nazionale, ed inoltre una tendenza generale delle Regioni e Province autonome a puntare prioritariamente alla caratterizzazione del proprio sistema territoriale piuttosto che a favorire le convergenze entro un sistema nazionale unitario e moderno, in grado di garantire a tutti i cittadini eguali diritti formativi.

Accanto a ciò occorre ricordare la questione – fortemente critica specialmente in riferimento alle dotazioni effettivamente disponibili da parte dell’istituzione regionale – dell’effettiva adeguatezza delle risorse finanziarie necessarie per l’attivazione di un sistema di Istruzione e Formazione Professionale. Il nodo finanziario risulta, prima ancora delle questioni metodologiche, il fattore con la maggiore forza condizionale circa la possibilità di tutelare concretamente i diritti formativi dei giovani. È infatti da questo che derivano le configurazioni dei sistemi locali, in quanto porta con sé una varietà di stili di responsabilità, di modelli di programmazione e di governance del sistema.

Quanto appena indicato risulta plasticamente rilevabile dai recenti studi effettuati sull’applicazione del decreto legislativo 61/2017<sup>3</sup> e dalla strutturazione della IeFp nelle Regioni e nelle Province Autonome, che costituiscono alcune fonti rilevanti per la presente ricognizione<sup>4</sup>.

Presentiamo in primo luogo una sintesi di come tali istituzioni si sono mosse in tema di crediti formativi – ovvero l’ambito più generale nel quale si inseriscono i passaggi oggetto della presente ricognizione, e successivamente un quadro riassuntivo generale relativamente ai passaggi IP-Cfp.

### Regione Abruzzo

In caso di passaggio tra sistemi formativi trovano attuazione le disposizioni di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10.05.2018 (rep. atti n. 1 OO/CSR), nonché dell'accordo tra Regione e USR, sottoscritto in data 21.12.2018, recante le modalità realizzative dei percorsi formativi svolti in regime di sussidiarietà (ex art. 7, c. 2, d.lgs. n. 61/2017 e art. 4 del dm del 17.05.2018). Nel rispetto del numero massimo previsto, sono possibili ingressi in tutte le annualità di nuovi candidati, previa verifica delle capacità, conoscenze, abilità e competenze, a seguito della quale il soggetto attuatore può riconoscere i crediti formativi per l'inserimento dell'allievo in questione nel percorso formativo. L'inserimento di nuovi allievi all'interno dei percorsi avviene nel limite massimo del 50% delle ore totali dell'annualità, ad eccezione della terza annualità, per la quale l'inserimento può avvenire in qualunque momento, previa valutazione dei crediti formativi acquisiti in precedenti esperienze didattiche e/o formative. Le modalità di accertamento del credito formativo sono definite per gli OdF da una Commissione interna di valutazione, anche attraverso modalità differenti dalle tradizionali prove orali e/o scritte, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto coinvolto.

### Regione Basilicata

Al fine di valorizzare l'insieme degli apprendimenti formali, non formali e informali, la Regione sviluppa l'offerta di servizi finalizzati alla loro validazione in termini di crediti formativi riconosciuti, rivolti a rafforzare l'accesso a ulteriori opportunità di istruzione e formazione, oltre a qualificazioni spendibili sul mercato del

<sup>3</sup> Giulio M. Salerno (2021). *Op. cit.*

<sup>4</sup> Giacomo Zagardo (2022). *Op. cit.*

lavoro e verso i sistemi di istruzione e formazione, in esse incluse le certificazioni di competenza. La validazione degli apprendimenti è svolta, nel rispetto e in applicazione di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici accordi Stato-Regioni in relazione ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea, in modo da assicurare la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale. La validazione costituisce componente essenziale delle politiche in materia di orientamento, istruzione e Formazione Professionale, lavoro. I procedimenti di validazione sono integrati con la gestione del libretto formativo del cittadino.

### **Regione Calabria**

Il soggetto attuatore potrà riconoscere i crediti formativi per l'inserimento dell'allievo nel percorso formativo prescelto e, comunque, nel rispetto delle disposizioni sui passaggi tra sistemi di cui alla dgr n. 562 del 28.12.2016 e ss.mm.ii.. Nel caso di passaggio ad un percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione effettuato durante l'anno scolastico e formativo, le ore di formazione fruite nel periodo antecedente la data di inserimento sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso. Per le attività riguardanti il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze di base, gli enti di formazione dovranno garantire la presenza di personale con specifiche competenze come previsto dalle citate linee guida.

### **Regione Campania**

Il riconoscimento dei crediti dovrà essere effettuato secondo la procedura indicata nella deliberazione di giunta regionale n. 694 del 30.10.2018: "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale". Si tratta in sostanza di una presa d'atto del decreto ministeriale del 17 maggio 2018 pubblicato sulla GU n. 216 del 17 settembre 2018, Allegato A, ad oggetto "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale".

### **Regione Emilia-Romagna**

Il passaggio dall'uno all'altro sistema era previsto dalla lr n. 5 del 30.6.2011. Più recentemente, in seguito al riordino dell'Istruzione professionale (articolo 8 comma 2 del d.lgs n. 61/17), l'accordo Stato-Regioni del 10.05.2018 (Rep. atti n. 100/CSR) definiva le diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e viceversa. Gli Istituti professionali possono realizzare un progetto formativo individuale con interventi integrati (c. 2 dell'art. 3 del dm del 17.05.2018) per l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in termini di crediti formativi utili al conseguimento di una qualifica. Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di IP, attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando le quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del medesimo decreto. Gli interventi possono essere progettati congiuntamente con gli Enti di Formazione Professionale che erogano percorsi di IeFP, e prevedono una rimodulazione, e arricchimento del percorso curricolare, al fine di risultare idonei a fare acquisire le competenze della qualifica professionale triennale correlata all'indirizzo quinquennale frequentato.

### **Regione Friuli-Venezia Giulia**

I crediti formativi devono essere attestati utilizzando i modelli che secondo la normativa vigente disciplinano i passaggi tra sistemi (art. 8 del dl. gs n. 61/2017 e accordo in CSR del 10.5.2018 ed eventuali ss.mm.ii.), su specifica domanda del candidato che ne faccia richiesta, e hanno valore ai fini dell'iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati presso tutte le Istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo. Le Istituzioni formative sono autorizzate a stipulare specifiche intese con Istituti scolastici per favorire il passaggio dell'allievo al termine di un'annualità IeFP verso l'annualità predefinita e/o successiva di un

percorso scolastico coerente. La possibilità di un allievo di usufruire del passaggio da un sistema all'altro può essere agevolata facendo ricorso a specifici percorsi di integrazione extracurriculare.

La valutazione dei crediti e il relativo riconoscimento da far valere nelle Istituzioni scolastiche, tiene conto del parere del Comitato co eventualmente integrato da esperti del mondo del lavoro. I passaggi tra i percorsi di Istruzione professionale e i percorsi di leFP sono disciplinati in coerenza con i criteri e gli elementi definiti dal d.lgs n. 61/2017 (commi 3-7 dell'art. 8) avente a oggetto la revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale e il raccordo con i percorsi di leFP. Per i passaggi da un percorso di leFP in regime di sussidiarietà ad altro ordinamento statale si applica la modalità degli esami relativi agli ambiti disciplinari non comuni ai percorsi di provenienza e di ingresso.

### **Regione Lazio**

Il recepimento dell'accordo nazionale è avvenuto tramite l' "Accordo territoriale tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7, c. 2 del d.lgs. n. 61/2017" emanato il data 22 giugno 2021.

I ragazzi possono scegliere di transitare dal sistema di leFP a quello statale degli Istituti professionali, e viceversa, anche in itinere ed eventualmente proseguire fino al conseguimento del diploma quinquennale. Sulla base di metodologie congiuntamente definite, gli allievi con competenze/ crediti certificati, reciprocamente riconosciuti, sono ammessi a frequentare anni di corso scolastico/formativo successivi al primo, in rapporto al valore delle competenze e crediti accertati ai sensi dell'art. 4, comma 6 del dpr n. 275/99 e art. 6, comma 4, del dpr n. 257/00. L'accreditamento delle competenze in ingresso degli allievi e la certificazione delle competenze intermedie e finali avvengono facendo riferimento all'accordo della Conferenza unificata del 28.10.2004 e al decreto ministeriale del 22.08.2007 e ai suoi allegati. I crediti riconosciuti in ingresso e le competenze acquisite nel percorso sono registrate sul libretto formativo personale dell'allievo.

### **Regione Liguria**

L'IF/IS dà informazioni sull'offerta formativa presente e sulle attività da svolgere sui fini del riconoscimento dei crediti formativi e confronta il bagaglio personale/requisiti richiesti. Conclusa questa fase preliminare, occorre stipulare la "Convenzione tra organismi". Una commissione opera il confronto tra i requisiti richiesti dal percorso di ammissione e il bagaglio personale. Al termine, certifica le competenze e i relativi crediti in ingresso secondo le modalità previste. Le Istituzioni scolastiche e formative orientano gli allievi dei percorsi triennali di qualifica verso il quarto anno di diploma professionale di Tecnico, prevedendo iniziative di continuità formativa. La materia dei passaggi è regolata dalla dgr n. 775 del 28.9.2017. Ogni Istituzione formativa e scolastica è tenuta ad istituire una Commissione per l'accertamento dei requisiti dei candidati che non hanno frequentato i percorsi formali di accesso, ma sono in possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado e di crediti adeguati. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi o parti di essi effettuati in modalità formale, sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.

### **Regione Lombardia**

Le Commissioni per il riconoscimento dei crediti formativi rilasciano certificazioni che hanno valore di credito ai fini dei passaggi. Esse comprendono la figura del Responsabile del riconoscimento dei crediti (RRC) con funzione di garante del processo e almeno due risorse dell'Istituzione in ingresso con funzioni relative alla valutazione e al tutoraggio. Possono essere costituite in forma congiunta con l'Istituzione di provenienza o, a livello di rete territoriale, con le Istituzioni interessate. Sono insediate, di norma, presso l'Istituzione in ingresso o che funge da capofila della rete. Secondo la dgr n. 7214 del 28.7.2014, il responsabile della certificazione delle competenze e il responsabile del riconoscimento dei crediti (RRC) rispondono, a nome dell'Istituzione della correttezza e congruenza degli standard dei processi di

certificazione e riconoscimento dei crediti. È prevista una Commissione regionale di supporto alle Commissioni di istituto previste per la definizione di ambiti di equivalenza ai fini dei passaggi tra IF e IS. In caso di passaggi, sia all'interno del sistema di leFP integrale sia dal o verso il sistema scolastico, vengono attivate dalle Istituzioni misure di accompagnamento e presa in carico relative alla diversa caratterizzazione curricolare del percorso in ingresso. Pertanto, le Istituzioni assicurano: la piena collaborazione con le altre istituzioni o soggetti coinvolti nel processo, interventi di carattere informativo, tutoriale, orientativo e formativo, sia ex ante, sia in itinere ed ex post, il supporto alla compilazione del portfolio la certificazione delle competenze acquisite in caso di uscita dal percorso, il riconoscimento dei crediti formativi in caso di ingresso nel percorso, l'eventuale validazione di competenze acquisite nell'ambito dell'esperienza di vita e in contesti non formali e informali e la verifica dell'avvenuto inserimento.

### **Regione Marche**

In itinere è previsto il riconoscimento dei crediti per eventuali passaggi. Per i percorsi biennali, i crediti vengono riconosciuti sulla base di livelli di saperi e di competenze ulteriori (intermedi o avanzati) rispetto a quelli minimi di base validi per il riconoscimento della prima annualità. Non devono eccedere, comunque, il 30% del monte ore corso totale biennale. Il credito attribuito non è spendibile sulle discipline professionalizzanti del relativo percorso. I crediti possono riguardare anche saperi e competenze acquisiti in contesti lavorativi formalmente documentati. Tali crediti debbono essere validati da un soggetto pubblico. I progetti proposti dagli Istituti professionali dovranno prevedere, tra l'altro, il piano del riconoscimento dei crediti derivanti dal percorso di istruzione che stanno frequentando, funzionali al raggiungimento della frequenza delle 1.056 ore anno previste per il conseguimento della qualifica di operatore leFP. Dovranno anche ricondursi agli indirizzi di studio riconosciuto con dgr. n. 272/2018.

### **Regione Molise**

Passaggi tra gli Istituti professionali e le Agenzie formative attraverso interventi condivisi in grado di agevolare il transito tra i sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti ai sensi della normativa nazionale e delle direttive regionali (d.lgs n. 61/2017, art. 8 e d.d.g n. 322 del 20.5.2015, Linee guida regionali, allegato A "Riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi"). Ogni annualità dovrà stabilire legami, interazioni, sinergie finalizzate all'efficacia del percorso scolastico-formativo. La convenzione tra la Regione e le Agenzie assegnatarie dei percorsi pone alle Agenzie l'obbligo di consegnare agli allievi che abbandonano il percorso la certificazione delle competenze acquisite durante la frequenza del percorso formativo.

### **Regione Piemonte**

Con il dd n. 210 del 3.5.2021 è stato approvato l'avviso regionale per l'attuazione dell'azione di sistema per il passaggio e raccordo tra IP, leFP e viceversa. Con l'Accordo in data 28.12.2018 per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 tra Regione Piemonte -Assessorato all'Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale, Diritto allo studio universitario e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, si sancisce il diritto della studentessa e dello studente di accedere ai percorsi del secondo ciclo, caratterizzati da diversa identità e pari dignità, del sistema di IP e del sistema di leFP, anche nell'ottica di contrastare e prevenire la dispersione scolastica. È assicurata la reversibilità delle scelte, si forniscono delle linee di indirizzo su modalità e tempistiche da osservare durante l'anno scolastico/formativo per i passaggi e si individuano fasi e condizioni essenziali del passaggio. In Regione sono previste azioni di orientamento a supporto a giovani e famiglie nei percorsi di scelta e transizione, supporto alle competenze di chi opera nel sistema regionale di orientamento, formulazione di indicazioni metodologiche e organizzative per la predisposizione delle linee guida regionali sui passaggi tra i percorsi. I larsa interessano i passaggi tra sistemi, sia in entrata (ma con riconoscimento dei crediti acquisiti per la prosecuzione dei percorsi) che in uscita. Possono essere interni al percorso formativo (personalizzazione) per consentire ai soggetti in difficoltà di mantenere i livelli di apprendimento della

classe, oppure esterni al percorso (transizione). Si ricorda che la Regione ha raccolto in un unico atto amministrativo

le indicazioni operative per certificare le competenze in ambito formale e in ambito non formale e informale nel Testo Unico per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema (dd n. 849 del 18.9.2017). Questo testo comprende un manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti e un manuale per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Le Agenzie formative dotate della figura regionale di "Addetto alle operazioni di certificazione" validano i crediti formativi seguendo le procedure del citato Manuale.

### **Regione Puglia**

Ai fini dell'accesso all'ammissione agli esami, l'obbligo di frequenza delle attività è indicato in almeno il 75% della durata del percorso, fatta salva la possibilità di far valere crediti formativi pertinenti e adeguatamente certificati secondo la metodologia prevista. Per il riconoscimento dei crediti formativi, si applica l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 28.10.2004, con la conseguente adozione dei modelli appositamente previsti. Al termine del percorso triennale, se i crediti sono adeguati possono avere luogo passaggi per la continuazione del percorso di istruzione. Sono definite, in fase di erogazione del progetto, "tabelle di correlazione" relative alle competenze acquisite dagli allievi, al fine di consentire il passaggio all'istruzione (in itinere o a termine dei tre anni). I docenti delle Istituzioni scolastiche coinvolti nelle attività garantiscono il legame tra gli istituti e sono determinanti durante l'orientamento e l'accompagnamento.

### **Regione Sardegna**

Non è ancora stato stipulato l'accordo regionale di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 61/2017 con la Direzione generale dell'Assessorato della pubblica istruzione e con l'Ufficio scolastico regionale, che istituisca linee guida garantendo i passaggi tra i due sistemi di Istruzione professionale e di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'art. 8 del medesimo decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'accordo n. 100/CSR del 10 maggio 2018. Esiste un'intesa tra le Istituzioni formative e scolastiche per determinare i criteri e le concrete modalità operative per la valutazione dei crediti formativi e il loro riconoscimento. Inoltre, è previsto il riconoscimento di crediti in ingresso, con moduli di accoglienza comprensivi di un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite.

### **Regione Sicilia**

Le Istituzioni scolastiche e gli Organismi formativi sono tenuti a certificare il riconoscimento dei crediti formativi per il passaggio dal sistema di Istruzione al sistema di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa, certificando le competenze e documentando il percorso formativo. Il riconoscimento degli apprendimenti e delle competenze acquisiti anche in contesti non formali e informali deve essere effettuato anche per le persone che intendono accedere ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale non più soggette all'obbligo di istruzione e che abbiano compiuto i 18 anni. I passaggi tra i due sistemi sono regolati dalla ddg n. 1277 del 14.7.2021, richiamando quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni n. 100 del 10.5.2018, dall'intesa n. 155 del 10.9.2020 e dall'accordo n. 156 del 10.9.2020. Al riconoscimento dei crediti si provvede attraverso specifiche Commissioni presso le Istituzioni formative, su domanda dei soggetti interessati.

### **Regione Toscana**

Iscrizioni di nuovi partecipanti provenienti da percorsi di IP e da altri percorsi di leFP a percorso già avviato devono essere accolte nel rispetto di quanto previsto dalla dgr n. 987 del 27.7.2020 e dagli artt. 5 e 6 dell'accordo tra l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana e la Regione Toscana approvato con dgr n. 603 del 31.5.2021 secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi ai sensi del dm 22 maggio 2018 n. 427, che recepisce l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 riguardante la

definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione

Professionale' e viceversa, in attuazione dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 61 del dm n. 22.5.2018, come rimodulato dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10.9.2020.

### **Regione Umbria**

Agli allievi dovrà essere garantita in ogni fase del percorso la possibilità di passaggio dal sistema della formazione a quello dell'istruzione, ai sensi e con le modalità di cui all'accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 100 del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale.

Gli allievi che hanno concluso i percorsi orientativi e formativi di Garanzia Giovani o il 2° anno dei percorsi biennali del diritto-dovere e non sono stati ammessi all'esame finale o non lo hanno superato, ovvero provengono da percorsi scolastici di istruzione secondaria superiore, possono presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi per accedere direttamente alla seconda annualità del percorso scelto.

### **Regione Valle D'Aosta**

Sono previsti diversi momenti valutativi: valutazioni intermedie, prove di verifica somministrate al termine di ogni singolo modulo didattico, scrutini di fine anno subordinati alla frequenza di almeno il 75% dell'annualità di base (1.000 ore), esame di qualifica professionale alla conclusione del triennio. Sono concessi crediti formativi in ingresso, nel rispetto della normativa vigente. Se il candidato non possiede il titolo di studio, come requisito formale per accedere a un percorso formativo è possibile utilizzare come credito le esperienze di lavoro o ottenere la dispensa di frequenza di una o più unità formative. Sono valorizzabili i percorsi educativi e formativi svolti, anche se incompleti; le attività lavorative svolte, qualunque sia il tipo e la durata del contratto; le esperienze di vita (volontariato, attività di cura nell'ambito della propria famiglia, ecc.) valutate da una commissione in base alla coerenza al valore delle esperienze di apprendimento svolte. Un tutor di credito accompagna il ragazzo per l'intero percorso di riconoscimento, aiutandolo a recuperare, descrivere e referenziare le esperienze raccolte. Sulla base dei crediti riconosciuti, viene predisposto un progetto formativo individualizzato che consente di recuperare eventuali debiti formativi attraverso attività di formazione personalizzata. Le altre tipologie di credito sono quelle in ingresso e in itinere, che permettono di ottenere la dispensa dalla frequenza di una o più unità formative in cui si articola il percorso, rispettivamente al momento dell'iscrizione o ad attività avviata. È ancora valida una specifica direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell'ambito della Formazione Professionale in attuazione dell'art. 19 comma a) della Legge regionale del 31 marzo 2003, n. 7 (deliberazione n. 1940 del 14.06.2004).

### **Regione Veneto**

La frequenza del percorso comporta l'acquisizione di crediti ai fini dell'eventuale rientro nel sistema di istruzione. La possibilità di passare al sistema dell'istruzione è data ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 61/2017 e dei successivi decreti attuativi. È previsto il riconoscimento di crediti in ingresso per l'inserimento di allievi provenienti dalla scuola o dal mondo del lavoro che richiedono di essere ammessi direttamente al secondo o al terzo anno del percorso triennale o al primo anno dopo la scadenza del termine per l'iscrizione (coincidente con il primo quarto di monte ore). In particolare, la collaborazione tra Regione e USR ha permesso di mettere a punto uno speciale dispositivo per l'accertamento dei crediti formativi degli allievi che intendono avvalersi della possibilità di passare da un sistema all'altro. In virtù di questo dispositivo, si

prevede che ogni passaggio tra sistemi richieda un preventivo contatto tra IF e IS, finalizzato ad acquisire la documentazione amministrativa sul curriculum dell'allievo. La Regione ha disciplinato la costituzione delle commissioni interistituzionali per il riconoscimento dei crediti, istituendo con dgr n. 2873 del 10.9.2004 e con successivi decreti dirigenziali, un apposito albo regionale degli esperti chiamati a costituire tali commissioni. Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento del diploma possono richiedere il rilascio di un "Attestato di competenze" valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici, così come modificato dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti n. 155/CSR del 1.10.2019.

#### **Provincia Autonoma di Bolzano**

Nella Provincia di Bolzano un ragazzo che abbia frequentato un percorso triennale di Formazione Professionale e abbia intenzione di passare al quarto anno di un Istituto scolastico diverso deve fare domanda per un esame obbligatorio sulle conoscenze e discipline mancanti in base al programma. Per gli allievi intenzionati a proseguire gli studi, può essere attivato durante l'ultimo anno di Formazione Professionale un corso integrativo gratuito. Tra i Centri di Formazione Professionale e gli Istituti scolastici si è instaurata una stretta collaborazione che prevede la comunicazione dei programmi, in modo che possa essere garantita una preparazione specifica agli allievi interessati e il riconoscimento delle attività pratiche. Al momento la collaborazione tra i due canali formativi non è stata strutturata in convenzioni dato l'esiguo numero dei casi.

#### **Provincia Autonoma di Trento**

È attuata l'attivazione da parte delle Istituzioni formative delle seguenti certificazioni: patente europea Ecdl, Fit tedesco, Ket inglese, particolari patentini/abilitazioni ti certificazioni di mestiere correlati al percorso formativo frequentato che si realizzano durante la frequenza del percorso di Istruzione e Formazione Professionale (triennio/quadriennio e quarto anno).

#### **Una sintesi della ricognizione**

Tenuto conto delle indagini svolte in materia di applicazione del decreto legislativo 61/2017 ed in particolare delle norme relative ai passaggi reciproci tra Istituti professionali e Centri di formazione professionale, e dell'esito della presente ricognizione, è stato possibile elaborare il seguente quadro di sintesi dei dispositivi.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	RECEPIMENTO PIENO	NORMATIVA DA INTEGRARE	NON RECEPIMENTO	IN VIA DI APPROVAZIONE
Abruzzo	X			X
Basilicata		X		
Calabria		X		
Campania				X
Emilia-Romagna	X			
Friuli-Venezia Giulia	X			
Lazio	X			
Liguria		X		
Lombardia		X		
Marche				X
Molise	X			
Piemonte	X			

Puglia		X		
Sardegna				X
Sicilia	X			
Toscana	X			
Umbria	X			
Valle D'Aosta		X		
Veneto	X			
Provincia Autonoma di Bolzano		X		
Provincia Autonoma di Trento		X		

Dal quadro emerge che:

- 10 Regioni hanno recepito pienamente le disposizioni previste dall'accordo Stato-Regioni del 10.5.2018;
- 6 Regioni e 2 Province Autonome presentano una normativa solo parzialmente coerente con tale accordo;
- 4 Regioni non hanno ancora recepito, neppure in parte, il suddetto accordo.

Le particolarità e le differenze risultanti dalla ricognizione sono riferite a:

- l'impianto normativo delle Regioni / Province Autonome che differisce in alcuni casi in modo sostanziale dalle norme nazionali, come nei seguenti casi:
  - nell'Emilia-Romagna l'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, relativamente alle istituzioni formative risulta ancora carente del primo anno, visto che gli studenti in possesso del titolo di licenza della scuola secondaria di primo grado sono tenuti ad iscriversi almeno per un anno ad una scuola di Stato<sup>5</sup>;
  - nella Provincia autonoma di Trento in cui non esiste l'Istruzione professionale, essendo stata inglobata in un unico sotto-sistema di istruzione e formazione professionale;
- I vincoli riferiti ai tempi di avvio delle attività formative che in alcuni casi slittano oltre la data programmata dalla Regione per l'inizio delle attività formative.
- I vincoli relativi al numero ed alla tipologia di percorsi formativi previsti dal dispositivo di programmazione regionale ed al numero massimo previsto per gli iscritti ai singoli corsi; nel primo caso il diritto formativo dei giovani viene lesa in quanto la Regione considera la propria competenza in materia di Istruzione e Formazione Professionale come un servizio vincolato prioritariamente alle risorse disponibili, mentre nel secondo la possibilità dei passaggi rimane teorica in quanto l'organismo formativo non ha la possibilità amministrativa di accogliere altri iscritti avendo già raggiunto il numero massimo prescritto.
- La formula minimale della presa d'atto del decreto ministeriale del 17 maggio 2018, che non chiarisce né l'impianto generale né la metodologia adottata dalla Regione in materia di passaggi.
- La differente concezione della metodologia della corrispondenza tra i requisiti posseduti e documentati dall'organismo inviante ed i requisiti richiesti dall'organismo ricevente; si tratta in particolare del rispetto del criterio che indica un'organizzazione didattica basata sulle unità di apprendimento, anche nei casi in cui si adottano le "tabelle di correlazione" relative alle

<sup>5</sup> Fatta salva la presenza di corsi di primo anno autofinanziati dalle istituzioni formative.

competenze acquisite dagli allievi, una tecnica che può far scadere il processo di riconoscimento in un'operazione amministrativa.

- F. La presenza o meno di percorsi di integrazione extracurricolare al fine di rendere effettiva la possibilità di un allievo di usufruire del passaggio da un sistema all'altro.
- G. La vaghezza riferita alle procedure di passaggio relativamente all'individuazione dei compiti delle Commissioni ed alla loro funzione realmente valutativa.

## I casi significativi

### *Recepimenti della norma: il caso della Regione Lazio*

La Regione Lazio è parte delle istituzioni regionali – provinciali autonome che hanno ottemperato al recepimento di quanto stabilito da decreto 61/2017.

Ciò è avvenuto tramite l' "Accordo territoriale tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7, c. 2 del d.lgs. n. 61/2017" emanato il data 22 giugno 2021.

Si ricorda che l'art. 7 del decreto 61/2017 tratta propriamente del "Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali"; al comma 2 recita: "Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale".

Ecco il testo dell'accordo:

ART. 1  
(Finalità dell'Accordo)

Le Parti con il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 7. comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, disciplinano:

- a) le modalità realizzative per l'attivazione in via sussidiaria dei percorsi di leFP per il rilascio della qualifica triennale da parte degli Istituti Professionali (IIPP) interessati, anche in continuità con l'offerta assicurata negli anni precedenti, nell'ambito della programmazione regionale del sistema di leFP ai sensi dell'articolo 4. comma 4, del decreto legislativo n. 61/2017;
- b) la definizione a livello regionale, degli Accordi di cui all'articolo 7, comma 2. del decreto legislativo n. 61 del 2017, tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale ai fini dell'attivazione dei percorsi;
- c) il raccordo tra percorsi di istruzione professionale (IP) e quelli di Istruzione e Formazione professionale (leFP) e la collaborazione istituzionale tra la Regione e l'USR Lazio.

ART. 2  
(Offerta sussidiaria di leFP)

1. Le Parti concordano sull'intendere l'offerta sussidiaria realizzata dagli IIPP come finalizzata all'integrazione, all'ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente di accedere ai percorsi del secondo ciclo, caratterizzati da diversa identità e pari dignità, del sistema di IP e del sistema di leFP, anche nell'ottica di contrastare e prevenire la dispersione scolastica.
2. L'offerta di leFP erogata in via sussidiaria dagli IIPP rientra nell'ambito dell'offerta di Istruzione e Formazione del sistema educativo laziale come caratterizzato e definito dalla l.r. 5 del 20 aprile 2015 e ne rispetta i criteri.
3. In fase di prima attuazione gli IIPP possono erogare in via sussidiaria esclusivamente i percorsi triennali per il conseguimento della Qualifica professionale (III° liv. EQF), che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere.
4. L'offerta sussidiaria di cui al presente articolo è erogata nei limiti delle risorse finanziarie, e strumentali, statali e regionali, disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'art. 1, commi da 63 a 69 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle dotazioni organiche relative al personale A.T.A. di cui all'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

#### ART. 3

(Requisiti per l'erogazione dell'offerta sussidiaria)

1. Nell'ambito della programmazione regionale del sistema di leFP, gli IIPP possono chiedere di realizzare in via sussidiaria percorsi di qualifica previo inserimento delle istituzioni scolastiche richiedenti nella programmazione regionale in relazione ai propri indirizzi quinquennali di cui alla tabella di correlazione con qualifiche e diplomi leFP di cui all'allegato 4 del D.M. del 24 maggio 2018, n. 92.
2. Gli IIPP realizzano i percorsi per il conseguimento della qualifica di leFP in via sussidiaria:
  - previo accreditamento regionale, come indicato al successivo art. 10 per gli IIPP che chiedono nuovi accrediti.
3. Gli IIPP garantiscono:
  - la possibilità dei passaggi tra i sistemi di IP e di leFP secondo quanto disciplinato dall'Accordo di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 61/2017;
  - l'equivalenza dei percorsi formativi e degli esiti di apprendimento delle qualifiche triennali rilasciate dagli Enti di formazione accreditati dalla Regione Lazio con le qualifiche triennali rilasciate al termine dei percorsi di leFP all'interno degli IIPP con parità di trattamento da parte delle Commissioni previste dal DM del 22/5/2018, al fine di favorire i passaggi, anche attraverso opportune azioni di accompagnamento, delle studentesse e degli studenti interessati.

#### ART. 4

(Determinazione organici)

1. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria gli IIPP assicurano una composizione qualitativa dell'organico docente, coerente con gli standard formativi e le modalità di apprendimento specifici delle diverse Figure di leFP; a tale scopo gli IIPP utilizzano i margini di articolazione delle cattedre.
2. Gli IIPP assicurano il rispetto della specifica identità dell'offerta di leFP garantendo risorse professionali adeguate, ossia con effettiva esperienza e conoscenza dei processi di lavoro, finalizzate anche al presidio delle attività di orientamento, tutoraggio, riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze, reperibili sia attraverso quanto previsto alla lett. d), c. 1, art. 6

del D.lgs. n. 61/2017 sia nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all' art. 1, cc. 5 e 95 della L. n. 107/2015.

ART. 5  
(Costituzione delle classi)

1. Nel rispetto di quanto previsto agli art. 3, c. 1, lett. h) e art. 5, c. 2 del Decreto 17 maggio 2018, dove il numero degli iscritti che optano per un percorso di Qualifica professionale fosse sufficiente o prevalente rispetto a quello degli alunni che optano per un percorso di IP, gli IIPP assicurano la costituzione di gruppi classe di leFP, fermo restando che gli IIPP non possono attivare solo classi di leFP e ferma restando la reversibilità delle scelte, l'opzione deve essere esplicitata in sede di iscrizione alle prime annualità, effettuata dall'utenza sull'apposita piattaforma dell'Istruzione, nel periodo tra il termine delle iscrizioni e l'avvio delle procedure di definizione delle classi ai fini della determinazione dell'organico di diritto; gli IIPP possono verificare con l'utenza la correttezza dell'opzione effettuata.
2. In fase di iscrizione, nel caso di eccedenza di domande o di numero di alunni insufficiente per la costituzione di un gruppo classe dedicato, gli IIPP, in coerenza con le disposizioni procedurali in materia, provvedono al ri-orientamento degli alunni interessati presso altri percorsi territoriali di leFP o verso la propria offerta di IP.
3. In ogni caso la costituzione delle classi iniziali fa riferimento ai criteri di cui al D.P.R. n. 81/2009.

ART. 6  
(Interventi integrativi)

1. Gli interventi finalizzati all'acquisizione di apprendimenti riconoscibili in termini di credito formativo nei percorsi di leFP di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 ed attivabili dagli IIPP anche in collaborazione con le IF, consistono in via prioritaria in Unità di Apprendimento (UdA) che sviluppino le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure della leFP attraverso metodologie e/o modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).
2. Ai fini della loro spendibilità i suddetti interventi possono essere progettati congiuntamente alle IF che erogano percorsi di leFP, sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini di UdA, moduli, segmenti di percorso) tra i curricula dei diversi ordinamenti.
3. Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di IP, attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando sia le quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 (nel biennio la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all'art. 5 comma 1 e nel triennio gli spazi di flessibilità di cui all'art. 4 c. 3, lett. e) del D. Lgs. n. 61/2017).
4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Lazio e dell'Amministrazione Pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 7  
(Crediti formativi e passaggi e accesso all'esame finale)

1. Nell'ambito del sistema regionale di leFP i criteri per il riconoscimento del credito, come declinato dalla regolamentazione regionale, sono quelli dell'equivalenza formativa dei

- percorsi e della coerenza tra aspetto qualitativo (esito apprendimenti) e quantitativo (tempo dedicato all'acquisizione).
2. La determinazione dei crediti e i passaggi reciproci tra percorsi di IP e quelli di IeFP non rivestono carattere automatico e avvengono nelle modalità di cui all'accordo CSR n. 100 del 10 maggio 2018, recepito con decreto n. 427 del 22 maggio 2018.
  3. Ai sensi dell'accordo in CSR n. 100 del 10 maggio 2018, recepito con decreto n. 427 del 22 maggio 2018, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:
    - per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno. In esito alla valutazione degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 8 dell'accordo in CSR n. 100 del 10 maggio 2018 la Commissione di cui all'art. 7 del medesimo accordo determina l'inserimento degli studenti nel percorso di destinazione:
    - nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
    - nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
    - nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
  4. Il termine temporale per transitare dall'IP all'IeFP e viceversa è fissato al 31 gennaio, per i passaggi in corso d'anno, nel corso dei primi due anni, ed entro il 30 giugno per il passaggio a fine anno. Nel caso di domanda di passaggio nel corso del terzo anno, il termine di scadenza è fissato al 30 novembre.
  5. Possono accedere all'esame di Qualifica Professionale gli alunni iscritti ai relativi percorsi e gruppi classe di IeFP.
  6. Possono altresì accedere all'esame di Qualifica professionale gli alunni che, a seguito di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti attraverso gli interventi integrativi e sulla base del giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice circa il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione regionale, sono stati ammessi alle sessioni d'esame degli IP accreditati che hanno erogato gli interventi.

#### ART. 8

(Declinazione territoriale dei profili di IP e programmazione dell'offerta)

1. La declinazione territoriale dei profili in esito ai percorsi di IP è definita dagli IIPP nell'ambito delle priorità stabilite dalla Regione con proprio Atto, in rapporto alla programmazione dell'offerta professionalizzante riferita alle specificità territoriali ed all'esigenza di garantirne la differenziazione e l'ampliamento, rispetto quanto già assicurato dall'offerta di IeFP.
2. In un'ottica di sistema, per la definizione territoriale dei propri profili, anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di IeFP, gli IIPP si attengono ai parametri descrittivi di cui all'Allegato 3) del D.l. 30 giugno 2015, ai descrittori dell'Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018 sul QNQ e fanno riferimento all'Atlante del lavoro e ai codici di correlazione ex D.lgs. 13/2013.

#### ART. 9

(Collaborazione istituzionale)

1. La Regione Lazio e l'USR Lazio si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse; in particolare, relativamente a:

- promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni che erogano l'offerta di leFP, con particolare riferimento all'innovazione dell'assetto metodologico-didattico, allo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;
  - coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di leFP, nonché monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di leFP;
  - condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale.
2. U.S.R. garantisce il supporto tecnico per:
- l'assegnazione degli organici alle I.S. nella misura quantitativa di quello attribuito alle classi di I.P. e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di leFP, nelle modalità già sperimentate per la precedente offerta sussidiaria complementare, con la possibilità di optare per diverse classi di concorso;
  - la gestione dei passaggi, degli esami finali e del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e integrative.
3. L'attività di controllo del rispetto da parte degli IIPP della regolamentazione regionale di leFP è esercitata congiuntamente dai rispettivi Uffici preposti.

ART. 10  
(Accreditamento)

1. Le Istituzioni scolastiche che intendono realizzare percorsi di qualifica regionale debbono essere accreditate dalla Regione Lazio, secondo le modalità di seguito individuate.
2. Analogamente dovranno essere accreditati gli IIPP che realizzano gli interventi integrati.
3. Tenuto conto che gli IIPP sono istituzioni scolastiche deputate in via ordinamentale all'erogazione di percorsi di istruzione professionale quinquennali rivolti a giovani interessati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, i requisiti e i criteri previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive disposizioni di attuazione, così come il Criterio "Affidabilità economica e finanziaria" (Tabella B della DGR 682/2019), si considerano già soddisfatti.
4. Ai fini dell'accREDITAMENTO regionale gli IIPP devono comunque possedere:
  - ▶ Criterio "Risorse infrastrutturali e logistiche" (Tabella A della DGR 682/2019): disponibilità di laboratori o altri spazi per esercitazioni, prove pratiche, ecc. con relativa strumentazione, idonei rispetto agli obiettivi formativi del percorso da erogare.
  - ▶ Criterio "Capacità gestionali e risorse professionali" (Tabella C della DGR 682/2019): presenza di Formatori (docenti e tutor), tra quelli impegnati nei percorsi, con pregressa esperienza nella erogazione di percorsi di leFP.
  - ▶ Criterio "Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate" (Tabella D della DGR 682/2019): esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi triennali di leFP. Si prescinde dall'esperienza nel caso di progetti didattici e formativi approvati dalla Regione. esperienza nella presa in carico e progettazione di azioni personalizzate.
  - ▶ Criterio "Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio"

(Tabella E della DGR 682/2019):

sussistenza di relazioni stabili con partner rilevanti - enti di formazione, imprese, servizi sociali (accordi territoriali, partnership, ecc..).

ART. 11  
(Norme transitorie)

1. Le Parti convengono in merito all'opportunità di proseguire l'offerta sussidiaria assicurata negli anni precedenti, secondo le medesime modalità fino al completamento del percorso triennale, anche per le classi prime avviate per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
2. Dall'anno scolastico 2022/2023 gli IIPP potranno attivare percorsi di leFP di prima annualità soltanto previo preventivo accreditamento rilasciato dalla Regione Lazio.

ART. 12  
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo ha validità per i cicli triennali avviati a partire dall'anno scolastico 2021/2022.
2. Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo a recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento e/o in esito alle risultanze delle attività di cui all'art. 9 comma 3.

Si tratta di un testo normativo che pone in primo piano la possibilità di realizzazione in via sussidiaria dei percorsi dei percorsi leFP per il rilascio della qualifica triennale da parte degli Istituti Professionali interessati, motivando ciò con il principio di continuità dell'offerta formativa assicurata negli anni precedenti, e recependola entro la programmazione regionale in base.

In conseguenza a ciò, definisce la potestà di attivazione dei relativi percorsi formativi in forza appunto degli Accordi di cui all'articolo 7, comma 2. del decreto legislativo 61/2017.

Infine inquadra le forme in cui si delinea il raccordo tra percorsi di istruzione professionale (IP) e quelli di Istruzione e Formazione professionale (leFP) e la collaborazione istituzionale tra la Regione e l'USR Lazio.

Nell'ambito di questa terza finalità, l'articolo 7 tratta puntualmente dei crediti formativi e passaggi e accesso all'esame finale.

È qui il punto in cui esplica il dispositivo di riferimento dei passaggi reciproci tra i percorsi, indicando:

1. I criteri dell'equivalenza formativa dei percorsi e della coerenza tra aspetto qualitativo (esito apprendimenti) e quantitativo (tempo dedicato all'acquisizione). Tali criteri forniscono un quadro di riferimento che consente di qualificare i passaggi come azioni formative e non meramente amministrative. Il principio di equivalenza indica la tipologia dei flussi riconducibili ad una caratteristica di "ordinarietà", distinguendola da quelli non equivalenti che invece sono da considerare passaggi ad hoc e che pertanto vanno gestiti caso per caso. Il principio di coerenza qualitativa e quantitativa indica invece il duplice criterio che la Commissione dell'organismo ricevente dovrà tenere in considerazione per le sue determinazioni.
2. La specificazione che i crediti ed i passaggi reciproci non avviene secondo meccanismi automatici, bensì nelle modalità di cui all'accordo CSR n. 100 del 10 maggio 2018, recepito con decreto n. 427

del 22 maggio 2018<sup>6</sup>. È evidente l'ancoraggio dell'accordo ai principi dell'impianto stabilito dal decreto 61/2017 circa i nuovi Istituti professionali che prevede una sostanziale pari dignità tra percorsi leFp (anche nella forma sussidiaria, ma comunque realizzati secondo gli standard regionali) e percorsi IP che rimangono distinti, ma con la possibilità di transizioni regolate secondo criteri da accertare puntualmente.

3. Le procedure relative ai passaggi tra i due sistemi che possono essere attivate secondo quattro tipologie:

per i primi tre anni dei percorsi di leFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno; il non automatismo dei passaggi richiede pertanto la costituzione di una Commissione di cui all'art. 7 con il compito di definire, previa prova di valutazione, l'inserimento degli studenti nel percorso di destinazione;

nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;

nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;

nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

Risulta chiaro l'obbligo delle istituzioni scolastiche e formative nel costituire le Commissioni cui attribuire – sotto la responsabilità del vertice degli organismi di appartenenza - il compito della valutazione puntuale e della determinazione dell'annualità di inserimento degli studenti che richiedono il passaggio. Costituiscono fattori qualificanti di tale operazione la prova di valutazione, intuitivamente riferita alle aree formative per le quali il candidato non produca sufficienti crediti formativi certificati positivamente, anche al fine di determinare gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative riscontrate. Ciò attribuisce notevole rilevanza al documento – Piano formativo individualizzato, Portfolio delle evidenze, Curricolo personale dello studente... - con cui l'organismo formativo di provenienza documenta il percorso formativo dei candidati; ma indica anche la metodologia didattica e valutativa sulla quale fondare il riconoscimento dei crediti: il riferimento a “specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente”, una pratica già diffusa nella gran parte delle istituzioni formative, assume l'indicazione del decreto 61/2017 secondo cui, nella progressione anno per anno che sta per concludersi nell'anno formativo in corso, il modello didattico del nuovo Istituto professionale deve basarsi su un approccio per competenze tramite metodologie di apprendimento di tipo induttivo organizzate per Unità di apprendimento. Si tratta di un riferimento molto rilevante che consente di delineare un linguaggio comune tra i due soggetti del sistema e di qualificare il principio di equivalenza che ne orienta i raccordi reciproci. È in questo quadro che si inseriscono gli “interventi necessari a colmare le eventuali carenze formative” che nel linguaggio regionale assumono la denominazione di “corsi Larsa” mentre per le scuole statali corrispondono a moduli formativi di recupero.

4. I termini temporali previsti (per i passaggi dall'IP all'leFP per il biennio iniziale che si svolgono in corso d'anno sono fissati al 31 gennaio, mentre a fine anno devono avvenire entro il 30 giugno; per

---

<sup>6</sup> che, com'è noto, consiste in un unico articolo di recepimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

quelli nel corso del terzo anno, si prevede il termine del 30 novembre) hanno lo scopo di fissare vincoli rigorosi allo scopo di evitare un “fai da te” molto diffuso negli anni precedenti.

5. In ultimo, si definisce la possibilità di accesso all'esame di Qualifica Professionale da parte degli alunni che, avendo superato la valutazione relativa gli interventi integrativi, ed a seguito del giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice, risultano formalmente ammessi alle sessioni d'esame degli IP accreditati che hanno erogato gli interventi.

Emerge, pertanto, l'assunzione del principio base già fatto proprio dal legislatore, secondo cui le dinamiche del sistema educativo di istruzione e formazione non dipendono dalla discrezionalità degli organismi coinvolti, bensì dal rispetto attivo dei diritti di istruzione e formazione dei giovani che decidono di transitare da un percorso all'altro.

### **Regione Puglia: priorità agli Istituti professionali**

La Regione Puglia è un caso in cui il sistema di leFP è concepito sostanzialmente come una variante dell'Istituto professionale di Stato; ciò è reso con chiarezza dalla produzione normativa regionale che pone l'accento sul meccanismo della sussidiarietà.

È in questa logica che è stato prodotto il “Documento tecnico applicativo” riferito ai percorsi leFP attivati presso le scuole pugliesi.

Tale elaborato ha lo scopo di specificare per tali percorsi il monte ore definito per ciascuno dei tre anni di corso è finalizzato all'acquisizione di

competenze di base, comprensive anche di quella digitale e di cittadinanza, di cui all'Allegato 4 e riepilogate nell'Allegato A “Tabelle di equivalenza e correlazione” dell'Accordo MIUR/MLSP/Regioni del 02/08/2019 in coerenza con gli assi culturali e alle competenze di base e di quelle chiave di cittadinanza di cui al documento tecnico allegato al Regolamento n. 139/2007;

competenze tecnico professionali connotative della figura e/o dello specifico indirizzo della figura (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo);

competenze ricorsive e comuni della figura nazionale scelta.

Il documento prevede inoltre misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti e, in particolare, il passaggio concordato ad altri percorsi, quali quelli dell'Istruzione Professionale, e la prosecuzione, nei limiti della programmazione regionale, in percorsi di leFP per il conseguimento del diploma professionale di Tecnico (IV anno) o in percorsi di Istruzione Professionale (IV e/o V anno).

A tale scopo sono previsti:

nel terzo anno dei corsi, la costruzione di un curriculum personalizzato che tenga conto anche della possibilità di effettuare i passaggi tra i percorsi di IP e quelli di leFP e viceversa.

la progettazione delle attività integrative che prevedano a) un “approccio per competenze”, anche nella valutazione degli apprendimenti e nella valutazione finale; b) il dettaglio dell'articolazione delle Unità Formative, con lo scopo di agevolare il riconoscimento dei crediti per i “passaggi” e l'accesso all'esame di Qualifica professionale; c) su richiesta degli studenti, la possibilità di riconoscimento dei risultati, anche parziali, di apprendimento conseguiti in esito alle attività integrative; d) una formazione di tipo tecnico pratico utilizzando, se possibile, forme di potenziamento dell'alternanza scuola- lavoro ovvero l'utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, Università, imprese, organismi formativi accreditati; e) l'attuazione di interventi

formativi congiunti rivolti al personale delle Istituzioni scolastiche di IP e degli organismi formativi accreditati, partner dei progetti;  
al termine del terzo anno di IP e a seguito della frequenza di attività integrative sarà rilasciato a cura dei soggetti attuatori / Regione Puglia, previo superamento di un esame finale, l'attestato di competenze, in esito a segmenti di percorso (allegati 5 e 7 all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019), e l'attestato di qualifica professionale, equivalente al III livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), spendibile sul territorio nazionale ed europeo.

Successivamente è stata emanata la «DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA' 27 maggio 2021, n. 53 POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Approvazione Avviso pubblico n. 2/POC/2021 “Attività integrative per il conseguimento della qualifica leFP 2021 – stage, per gli studenti al II e III anno di corso nell'a.s. 2020/21”. Prenotazione di spesa e disposizione di accertamento di entrata ai sensi della DGR n. 630 del 19/04/2021» nella quale viene previsto quanto segue:

Considerato che la situazione emergenziale da Covid-19 ha determinato, tra l'altro, rallentamenti nell'applicazione dell'Accordo applicativo leFP, e che gli studenti interessati hanno comunque frequentato i percorsi di Istruzione Professionale orientati all'acquisizione delle competenze fondamentali per le relative qualifiche richieste, con DGR n. 630 del 19/04/2021 la Giunta Regionale ha ritenuto necessario agevolare le Istituzioni Scolastiche regionali nell'avvio dei percorsi che portano all'acquisizione della qualifica di leFP, come previsto dai citati Accordi Regione Puglia/USR, rimodulando il monte ore previsto per le attività integrative. A tal fine, con la medesima DGR la Giunta Regionale ha approvato un addendum all'Accordo applicativo leFP, sottoscritto in data 23/04/2021, il quale prevede che per i suddetti studenti di cui all'art. 7, comma 1, le attività integrative di cui all'art. 3 debbano essere fruiti per il citato monte ore (quello del terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2018/2019 e quello del secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2019/2020) ridotto del 50%.

Ciò premesso e considerato, in base alla suddetta norma regionale e, in particolare, ai citati art. 7 del cd. Accordo applicativo leFP e art. 9 del c.d. Accordo Regione/USR del 07/10/2019, le azioni di cui al presente Avviso sono indirizzate agli studenti delle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 (presso le suddette Istituzioni Scolastiche di IP), ovvero agli studenti che attualmente, nell'a.s. 2020/21, sono iscritti al II anno e al III anno di corso. Per tali studenti è previsto che:

- l'accesso all'esame di Qualifica professionale, al III anno di corso, sia possibile soltanto previa fruizione delle attività integrative di cui all'art. 3 dell'Accordo applicativo leFP, per il monte ore previsto per il terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2018/2019 e per il monte ore previsto per il secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2019/2020;
- tale monte ore è ridotto al 50% delle ore previste nell'a.s. 2020/21, ovvero dell'intero monte ore, per gli studenti del terzo anno, e per il solo monte ore del secondo anno di corso, per gli studenti iscritti al secondo anno, ai sensi dell'addendum all'Accordo Applicativo leFP sottoscritto in data 23/04/2021 (schema approvato con DGR n. 630 del 19/04/2021);
- le suddette attività integrative sono costituite, sempre in base alla citata norma, dalla personalizzazione educativa di cui all'art. 3, comma 2, dell'Accordo applicativo leFP, e dagli stage/tirocini, di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo Accordo applicativo leFP;
- fermo restando l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche interessate di presentare un progetto ed una programmazione unitaria delle attività integrative, ovvero comprendente sia la personalizzazione educativa, sia gli stage/tirocini, con il presente Avviso potranno essere finanziati esclusivamente gli stage/tirocini, per la quota parte descritta ai punti precedenti (monte ore di cui al primo punto e riduzione di cui al secondo punto);

- le proposte progettuali inerenti alle attività integrative consentiranno agli studenti al II e al III di IP il conseguimento di una delle suddette 26 qualifiche previste dal Repertorio 2011/12; pertanto, le denominazioni delle proposte progettuali, da riportare nel formulario di cui all'Allegato 3 al presente Avviso, devono coincidere esattamente con le denominazioni del Repertorio 2011/12 su riportate;
- le figure per le quali vengono presentate le proposte progettuali dovranno essere coerenti agli indirizzi di IP attivi presso l'Istituzione Scolastica in base alla tabella di correlazione di cui all'Allegato 4 "Correlazione tra qualifiche e diplomi leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale" al Decreto n. 92 del 24/05/2018, nella sua prima versione riferita al Repertorio 2011/12.

Anche questo Addendum all'Accordo applicativo leFP del 23/04/2021 mira a rafforzare la priorità dell'Istituto professionale nel contesto leFP; il suo scopo consiste nel vincolare l'accesso all'esame di Qualifica professionale, al III anno di corso, alla fruizione delle attività integrative previste.

Siamo di fronte ad una regolamentazione dei percorsi leFP degli Istituti professionali, allo scopo di consentire agli studenti dei percorsi quinquennali che ne fanno richiesta l'acquisizione della qualifica triennale leFP. In tal modo la Regione Puglia esprime la sua particolare concezione dell'Istruzione e Formazione professionale che consiste non in un sistema, bensì sostanzialmente in una variante dell'offerta formativa della scuola di Stato.

#### **La concezione di sistema della Regione Lombardia**

La Regione Lombardia persegue da tempo una strategia di sistema centrata sulla "filiera professionalizzante" che porta ad acquisire le competenze necessarie per l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale strategia è basata sui seguenti assunti:

- fornire ai ragazzi in possesso della licenza della scuola secondaria di primo grado un canale formativo di pari dignità rispetto a quello scolastico, ma decisamente caratterizzato dall'apprendimento di un lavoro;
- sostenere una metodologia formativa basata fortemente sulla laboratorialità, l'imparare facendo ed il compito di realtà;
- delineare un'alleanza con il sistema economico tale da consentire una varietà di soluzioni – corsi ordinari, duale, interventi ad hoc per soggetti posti in particolari situazioni di difficoltà... - ed incontrare così le esigenze sia dell'utenza sia del sistema economico.

Il dispositivo generale di programmazione, governance, erogazione formativa, monitoraggio e controllo messo in atto dalla Regione Lombardia, mira pertanto a rendere possibile il principio base del "diritto-dovere di istruzione e formazione" ovvero il diritto formativo soggettivo di poter effettivamente scegliere tra opzioni alternative e giuridicamente equivalenti, così da poter svolgere un percorso conforme alle proprie vocazioni e capacità.

I due canali formativi – regionale e statale - non sono separati e distinti, ma è possibile effettuare dei passaggi.

Il seguente Prospetto riepilogativo sui passaggi tra i sistemi formativi riferiti alla L. 87/04 prevede un impianto metodologico articolato e puntuale, così impostato:

#### **Passaggi tra sistemi (Istituzioni formative <> Istituzioni scolastiche)**

##### **Riferimenti**

- O.M. 87/04

- D.M. 86/04
- Allegato A DM 86/04: modello di certificazione, in generale
- Allegato B DM 86/04: modello di certificazione per l'accesso all'esame di /qualifica – di stato per accesso al biennio di Istituti Professionali e Istituti d'arte

#### ***Altri riferimenti utili***

- D.P.R. 257/00

#### ***I protagonisti dei passaggi***

**Chi sono** (O.M. 87/04, art. 2.1)

Giovani in età di obbligo formativo (anche chi ha già compiuto 18 anni) provenienti da

- Formazione Professionale
- Apprendistato
- Attività lavorativa
- Autoformazione

**Che cosa fanno** (O.M. 87/04, art. 3)

- presentano documentazione per la valutazione dei crediti
- integrano eventualmente la documentazione su richiesta della commissione.

#### ***Validità della certificazione conseguita nei passaggi***

anche per l'ammissione alla stessa classe presso altri istituti dello stesso indirizzo (O.M. 87/04, art. 5.4)

#### ***Che cosa cambia nei passaggi con l'O.M. 87/04, rispetto alla precedente normativa***

**modalità:** sono sostituiti gli esami integrativi o di idoneità, con modifica dei relativi articoli dell'O.M. 90/01 (O.M. 87/04, art. 1.1)

**tempi:** anche in corso d'anno diventano possibili

- l'iscrizione alla classe indicata nella certificazione, da parte del Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Classe (O.M. 87/04, art. 7.1)
- l'esame di qualifica/di stato negli Istituti professionali e negli Istituti d'Arte per l'iscrizione al biennio postqualifica (O.M. 87/04, art. 2.3)

#### ***Passaggi al biennio postqualifica di Istituti Professionali e Istituti d'arte***

**Requisito essenziale** (art. 2.2)

- possesso del diploma

**Se manca il diploma**

- esami, previa valutazione dei crediti, anche in corso d'anno per documentati motivi (O.M. 87/04, art. 2.3)
- modello da utilizzare per la certificazione conoscenze, competenze e abilità per ammissione all'esame di qualifica / di stato: Allegato B D.M. 86/04 (art. 5.2)

#### ***Commissione per passaggi (O.M. 87/04, art. 4)***

**Composizione della commissione**

- variabile, a seconda delle esigenze
- docenti nominati dal Collegio (o dai Collegi, se rete)
- esperti della Formazione Professionale e del mondo del lavoro, nominati dal Dirigente Scolastico sulla base degli elenchi regionali

**Istituzione**

- nomina dei docenti all'inizio dell'a.s., o quando necessario

- nomina degli esperti esterni da parte del Dirigente Scolastico
- costituzione della commissione per provvedimento del Dirigente Scolastico della singola Istituzione scolastica o della capofila di rete
- nomina di un presidente da parte della commissione
- nomina di un segretario da parte del presidente

**Ambito dell'azione della commissione**

- istituzione scolastica o rete (O.M. 87/04, art. 4.1 e 4.2)

**Tempi dell'azione della commissione**

- anno scolastico, senza specifici vincoli e (O.M. 87/04, 7.1)

**Azioni della commissione**

- valuta e certifica conoscenze, competenze e abilità del giovane che presenta domanda di passaggio (O.M. 87/04, art. 2.1 e 4.1)
- individua la classe in cui il giovane deve essere inserito, nella logica del conseguimento del successo (O.M. 87/04, art. 2.1 e 4.1)
- indica l'eventuale necessità di integrazione della preparazione con corsi di recupero (O.M. 87/04, art. 5.1)

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

<p>Il passaggio non rappresenta più negli ultimi anni un evento eccezionale, ma costituisce di fatto una delle possibilità caratterizzanti il percorso formativo di uno studente.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>un servizio di orientamento formativo e informativo dell'istituzione</b>, cui fanno riferimento sia le attività curriculari rivolte al gruppo classe, sia gli interventi destinati a piccoli gruppi e/o a singoli studenti. Tale servizio è mirato allo sviluppo di conoscenze e competenze (come, ad esempio, la conoscenza dei processi, delle strategie e dei meccanismi decisionali, la conoscenza dei fattori che influenzano la fiducia in se stessi ecc) che permettano ai giovani di operare scelte consapevoli, responsabili e autonome</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le istituzioni scolastiche e formative, dovrebbero attrezzarsi e prevedere, in particolare, ma non solamente, per i passaggi:</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Un docente responsabile del servizio di orientamento</b> e/o un referente (coordinatore e/o docente incaricato) per ogni classe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>criteri, riferimenti e modulistica</b> per dichiarare (in caso di uscita) ed accertare (in caso di entrata) le competenze</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>un responsabile A.T.A.</b> per l'ambito "diritto- dovere di istruzione e formazione" della segreteria didattica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>una procedura</b> da attivare nel momento in cui il giovane e/o la famiglia chiede/ono il passaggio</li> </ul>
<p>Eventualmente in accordo con la rete territoriale per l'orientamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una procedura</b> da attivare per l'adeguamento dell'offerta alla nuova scelta, con gli interventi di recupero – potenziamento necessari</li> </ul>

L'AVVIO DELLA PROCEDURA

<p>Qualsiasi sia la modalità di avvio di un passaggio, il sistema scolastico o formativo deve prevedere che l'informazione vada innanzitutto immediatamente comunicata a tutti i soggetti interessati all'interno di ciascuna istituzione, secondo una procedura stabilita.</p>	
<p>Il giovane, qualsiasi sia la modalità di avvio, deve essere infatti sempre accompagnato dall'istituzione, essendo questa corresponsabile dell'assolvimento del diritto – dovere di istruzione – formazione e quindi del conseguimento del successo formativo.</p>	
<p><b>RICHIESTA DIRETTA DI PASSAGGIO DA PARTE DI STUDENTE E/O FAMIGLIA</b></p>	
<p>Il passaggio può essere richiesto direttamente dal giovane e/o dalla famiglia alla segreteria dell'istituzione scolastica o formativa cui è iscritto.</p>	<p><b>In tal caso, l'operatore</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>informa i richiedenti sulla procedura, per il cui avvio va previsto un primo colloquio di accertamento con il responsabile del servizio di orientamento e/o con il coordinatore o docente incaricato della classe dello studente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>raccoglie, tramite scheda predisposta, informazioni generali sullo studente, sulle eventuali motivazioni della domanda, su eventuali contatti dei richiedenti già effettuati con il possibile istituto di destinazione</li> </ul>
<p>trasmette l'informazione:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>al dirigente dell'Istituzione scolastico o formativa</li> <li>ai docenti: al referente del servizio di orientamento dell'istituzione, se è presente, e al coordinatore della classe dello studente</li> </ul>
<p><b>LE FASI DEL PASSAGGIO</b></p>	
<p><b>ACCOMPAGNAMENTO IN USCITA</b></p>	<p><b>ACCOGLIENZA IN ENTRATA</b></p>
<p>L'Istituto di provenienza sostiene la prima fase del passaggio, mettendo in atto tutte le possibili azioni – compreso un breve stage - perché lo studente possa verificare, con il coinvolgimento della famiglia, l'adeguatezza della scelta.</p>	<p>L'Istituto di destinazione stabilisce i primi contatti con il giovane, secondo le modalità descritte, per una reciproca conoscenza e per l'accertamento del possesso dei requisiti ritenuti essenziali per il nuovo percorso.</p>
<p>Una volta effettuata la verifica, il dirigente / responsabile dichiara il proprio "nulla osta" a tale passaggio.</p>	
<p><b>IL MOMENTO DEL PASSAGGIO</b></p>	
<p><b>Incontro per la formalizzazione del passaggio</b> Prima dell'incontro per la formalizzazione del passaggio sono necessari:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la preparazione della documentazione da parte delle istituzioni di provenienza e di destinazione</li> <li>il coinvolgimento dello studente, con la richiesta di verificare che il portfolio con cui eventualmente presentarsi alla commissione sia completo e in ordine</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>l'accoglimento, da parte delle istituzioni di provenienza e di destinazione, della domanda presentata dallo studente e della famiglia, insieme con tutta la documentazione necessaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>la preparazione del momento della formalizzazione del passaggio, attraverso la predisposizione delle copie della documentazione sul giovane (dichiarazione della scuola di provenienza, diagnosi della scuola di destinazione, proposta di inserimento del giovane con specificazione dell'anno di corso e dell'indirizzo) da sottoporre in visione a ciascun membro della commissione nell'incontro per la formalizzazione del passaggio</li> </ul>
---	---

ACCOMPAGNAMENTO IN ENTRATA

<p><b>Il coordinatore della classe di destinazione</b>, in collaborazione con il referente dell'istituzione di provenienza, predispone con il Consiglio di classe le <b>misure di accoglienza e di accompagnamento</b> per un adeguato inserimento del giovane nella nuova classe e nel nuovo percorso formativo.</p>	
<b>organizza</b> , a seconda della situazione rilevata,	
<ul style="list-style-type: none"> <li>interventi di recupero di requisiti, in base ai risultati degli accertamenti effettuati</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>colloqui di orientamento per supportare ulteriormente la scelta</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>uno o più incontri con le famiglie, per coinvolgerle attivamente nel processo e fornire loro le necessarie informazioni</li> </ul>	

I partecipanti della commissione	<p><b>gli esperti</b> svolgono una funzione di controllo dell'adeguatezza della documentazione e della procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>da formazione a istruzione:</b> docenti designati dai rispettivi Collegi, sono coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione.</li> <li><b>da istruzione a formazione:</b> docenti designati dai rispettivi Collegi docenti (od organismi equivalenti) dei Centri di formazione professionale, coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e dell'istruzione</li> </ul>	<p><b>INCONTRO PER LA FORMALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO</b></p>
	<p><b>il dirigente/responsabile e il coordinatore della classe di destinazione:</b> presentano la situazione in ingresso, con le ipotesi di soluzione dei problemi rilevati</p>	<p><b>il referente dell'istituzione di provenienza:</b> presenta alla commissione i dati esposti nella dichiarazione d'uscita</p>
		<p><b>il giovane protagonista del passaggio:</b> in uno specifico momento della riunione può presentare se stesso, le motivazioni della scelta, il proprio progetto di miglioramento.</p>

		E' opportuno valorizzare questo incontro in senso educativo, perché diventi significativo e non puramente formale	
<b>DOCUMENTI PER I PASSAGGI</b>			
<b>Dichiarazione dell'istituzione di provenienza con allegati:</b>			
<b>pagella elaborati lavori significativi</b>	<b>piani didattici svolti</b> dai docenti negli anni di riferimento della/e pagella/e <b>ore di lezione effettivamente svolte</b> e il numero di assenze registrate dell'anno in corso	<b>ulteriori elementi significativi</b> sul percorso formativo del giovane, accertati tramite colloquio accuratamente verbalizzato con i docenti della scuola di provenienza, con il giovane, con la famiglia e con altre figure	
<b>Diagnosi dell'istituzione di destinazione:</b>			
<b>risultati del confronto</b> tra requisiti-programmazione didattica corrispondente all'anno di inserimento e requisiti- programmazione didattica relativi alla situazione di ingresso	<b>crediti assegnati</b> in riferimento a:	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>conoscenze e abilità</b> acquisite e verificate mediante le prove di accertamento predisposte</li> <li><b>eventuali attestati</b> conseguiti in ambiti non formali inerenti a conoscenze – competenze previste nel nuovo percorso</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>discipline e/o attività</b> in cui il soggetto ha conseguito una valutazione positiva</li> </ul>		
<b>Debiti assegnati</b>	<b>proposta del testo del patto formativo, con progetto di recupero e miglioramento</b>	<b>osservazioni</b> relative a quanto emerso nella fase dell'“accoglienza in entrata”	
<b>Portfolio personale del giovane contenente documenti scelti per presentarsi, relativi al proprio percorso formativo, formale e non formale tra cui:</b>			
<b>attestati</b>	elementi di <b>analisi e riflessione</b> sul proprio apprendimento rispetto ai vari ambiti	<b>lavori significativi</b> con relativa analisi di punti di forza e di debolezza	<b>Progetto personale di miglioramento</b>
<b>IL PORTFOLIO</b>			
Ogni istituzione, per garantire al giovane un'effettiva possibilità di successo, gli fornirà sin dall'inizio, accanto ad interventi formativi mirati a potenziare l'apprendimento, tutte le informazioni necessarie perché egli possa <ul style="list-style-type: none"> <li>acquisire maggior consapevolezza dei requisiti</li> </ul>		Questa modalità si colloca nell'ottica di un processo di formazione mirante allo sviluppo pieno ed autonomo delle potenzialità e dell'autodeterminazione del soggetto, che utilizza in modo integrato la valutazione dei docenti e l'autovalutazione degli studenti.	

<p>essenziali richiesti per il superamento di ciascun anno di corso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• confrontare tali requisiti con quelli di cui si sente già in possesso.</li> </ul>		
<p>E' d'alto canto opportuno che ciascun allievo, in quanto protagonista della propria crescita, raccolga sin dall'inizio, con il supporto di un docente, le informazioni progressivamente emergenti, in una propria cartella personale.</p>	<p>Tale cartella, o “<b>portfolio</b>”, la cui funzione generale consiste nel tenere traccia del proprio percorso, formale e non formale, può essere un efficace strumento di auto-valutazione e di orientamento, in quanto fornisce elementi di conoscenza utili per attivare scelte consapevoli.</p>	

La procedura qui presentata risulta approfondita ed anche fortemente dettagliata in base ai diversi casi di passaggio. Essa è conforme allo spirito del decreto 61/2017 in quanto

- offre a tutti gli studenti dei due percorsi di poter transitare nell'altro;
- fonda i processi di passaggi non su automatismi né su pratiche meramente amministrative, bensì sul principio di personalizzazione;
- privilegia la modalità dell'accertamento basato sull'approccio per competenze con forte rilevanza attribuita alle evidenze dei compiti significativi svolti e documentati tramite il portfolio delle competenze;
- offre a tutti i soggetti coinvolti un servizio di accompagnamento da parte delle istituzioni interessate, in quanto soggetto corresponsabile dell'assolvimento del diritto – dovere di istruzione – formazione e quindi del conseguimento del successo formativo;
- prevede strumenti di integrazione delle competenze possedute in corrispondenza al progetto di sviluppo del proprio percorso formativo, di vita e di lavoro.

Ma è soprattutto coerente con la strategia che caratterizza la Regione Lombardia che consiste nel realizzare un vero sistema di istruzione e Formazione Professionale a carattere professionalizzante distinto da quello dell'istruzione.

Ecco un esempio di come l'IIS **Leonardo da Vinci – Ripamonti di Como**, una scuola accreditata per il sistema leFP, realizza i passaggi previsti dalla metodologia regionale.

**Passaggi da Sistema di IFP a Sistema di istruzione<sup>7</sup>**

**SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 giugno**

<sup>7</sup>

<https://www.davinciripamonti.edu.it/segreteria/norme-passaggi-ed-esami/passaggi-da-sistema-di-ifp-a-sistema-di-istruzione/>

**Si ricorda che l'accettazione degli studenti è, di norma, subordinata alla disponibilità di posti a completamento di classi già esistenti in organico di diritto.**

**DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA** (su modulo predisposto):

- Attestato intermedio di competenze;
- Certificato dell'Obbligo di istruzione ex DM n. 139/2007; – titoli di studio di Istruzione e di IeFP;
- Documenti formali di certificazione intermedia e finale degli esiti di apprendimento in percorsi formali (pagelle finali ed intermedie dei percorsi di Istruzione; Portfolio delle competenze; ecc.);
- Attestazioni e certificazioni relative a esercitazioni pratiche e formative anche legate all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione; stage e tirocini realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi; percorsi in alternanza ex DLgs. n. 77/2005; percorsi in apprendistato ex art. 3 DLgs. n. 167/2011; attività sportive svolte presso associazioni sulla base di specifiche convenzioni.

**PASSAGGI ALLE CLASSI SECONDE E TERZE** – domanda di passaggio alla classe seconda e terza Lo studente presenta la documentazione nei termini fissati

- Le domande saranno visionate dalla Commissione Passaggi O.M. 87/2004 per valutare i crediti. La determinazione del credito presuppone l'individuazione delle equivalenze tra gli apprendimenti (competenze, conoscenze ed abilità) posseduti dall'allievo e quelle in esito al percorso di inserimento ed il loro conseguente riconoscimento ai fini dell'inserimento o prosecuzione nel nuovo percorso.
- Gli studenti, nel caso di crediti non sufficienti, devono sostenere esami integrativi sulle materie non svolte nel proprio curriculum.
- La commissione predisponde in uscita un modello di domanda coerente con il modello di certificazione:
  - MODELLO A allegato al D.M. 86/04 (doc.36 Kb) che contiene l'indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l'ammissione alla classe che la commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati.
- Nella Commissione costituita presso l'Istituzione in ingresso (87/04) è richiesta la partecipazione di almeno un docente formatore del percorso di IeFP in uscita (Par. 2.5.2 Decreto 7214)

**PASSAGGI ALLA CLASSE QUARTA** (studenti in possesso della qualifica) – domanda di passaggio alla classe quarta

- Lo studente presenta la documentazione nei termini fissati
- La commissione provvede al riconoscimento del credito (vedi paragrafo precedente)
- Gli studenti devono sostenere degli esami integrativi sulle materie di seguito indicate e non svolte nel proprio curriculum da effettuarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico:
  - **Corso operatore elettrico ed elettronico** per l'ingresso nel corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili):
    - o Tecnologie meccaniche e applicazioni,
    - o Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
    - o Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni
    - o Laboratori tecnologici
  - **Corso operatore meccanico** per l'ingresso nel corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (opzione manutenzione e mezzi di trasporto):
    - o Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni
    - o Tecnologie e Tecniche di installazione e manutenzione
    - o Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto

- **Corso operatore meccanico** per l'ingresso nel corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili):
  - o Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni
  - o Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
  - o Laboratori tecnologici
- **Corso operatore riparazione veicoli a motore** per l'ingresso nel corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (opzione manutenzione e mezzi di trasporto):
  - o Tecnologie meccaniche e applicazioni
  - o Tecnologie elettriche- elettroniche e applicazioni
- **Corso operatore impianti termoidraulici** per l'ingresso nel corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili):
  - o Tecnologie meccaniche e applicazioni
  - o Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni. Se le carenze non venissero colmate lo studente potrà proseguire gli studi nella quarta annualità del percorso IeFP o l'iscrizione alla classe terza del corso di istruzione professionale o tecnico.
- **Corso operatore grafico e allestimento o multimedia** per l'ingresso nel corso **Tecnico della grafica e comunicazione**
  - o Teoria della comunicazione
  - o Progettazione multimediale
  - o Tecnologie dei processi di produzione
- **Corso operatore abbigliamento e sartoria** per l'ingresso nel corso **Tecnico della moda e abbigliamento**:
  - o Chimica
  - o Complementi di matematica
  - o Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda,
  - o Economia e Marketing delle aziende moda
  - o Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi del settore moda
  - o Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda

**PASSAGGI ALLA CLASSE QUINTA** (studenti in possesso del diploma) – domanda di passaggio alla classe quinta

- **Tecnico di impianti termici** per l'accesso al V anno di Manutenzione e assistenza tecnica (non opzionato) o con opzione Impianti
  - **Tecnico elettrico** per l'accesso al V anno di Manutenzione e assistenza tecnica con opzione Impianti
  - **Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati** per l'accesso al V anno di Manutenzione e assistenza tecnica con opzione Impianti
  - **Tecnico riparatore di veicoli a motore** per l'accesso al V anno di Manutenzione e assistenza tecnica con opzione "Manutenzione dei mezzi di trasporto"
- Lo studente presenta la documentazione nei termini fissati
  - La commissione provvede al riconoscimento del credito (vedi paragrafo precedente)
  - Gli studenti devono sostenere esami integrativi sulle materie di seguito indicate e non svolte nel proprio curriculum da effettuarsi prima dell'inizio dell'anno scolastico:
    - **Tecnico di impianti termici** per l'ingresso nel corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili):
      - o Tecnologie elettriche- elettroniche e applicazioni
    - **Tecnico di impianti elettrici** per l'ingresso nel corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili):
      - o Tecnologie meccaniche e applicazioni

- **Tecnico riparatore di veicoli a motore** per l'ingresso nel corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (opzione manutenzione e mezzi di trasporto):
  - o Tecnologie meccaniche e applicazioni
  - o Tecnologie elettriche- elettroniche e applicazioni
- **Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati** per l'ingresso nel corso professionale di manutenzione e assistenza tecnica (opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili):
  - o Tecnologie meccaniche e applicazioni

Si ricorda che la decisione circa l'ammissione alla classe richiesta dallo studente è subordinata al credito riconosciuto: lo studente, quindi, potrebbe risultare idoneo alla frequenza di classi inferiori

## COMUNICAZIONI

- **USR Lombardia: comunicazioni leFP**
  - Sul sito esterno dell'USR Lombardia le comunicazioni aggiornate sul passaggio Sistema scolastico – Sistema leFP
- **Comunicazioni USR Lombardia MIUR AOO DRLO R.U. 10025 del 28-05-2019**
  - Sul sito esterno dell'USR Lombardia la nota sul passaggio di studenti in possesso di diploma professionale di tecnico nei percorsi di studi degli istituti professionali finalizzato al conseguimento del diploma di Stato
- **Comunicazioni USR Lombardia 1057 del 21-01-2019**
  - Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di leFP in regime di sussidiarietà
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61:** Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
- **Corrispondenze degli esiti di apprendimento IP leFP aggiornamento (26-6-2015)**  
Tabelle di corrispondenza completa dei corsi annuali di istruzione e formazione professionale per il passaggio al quinto anno dei corsi di istruzione professionale.
- **Comunicazione MIUR.AOODRLO n. 7708 del 12 giugno 2015:**
  - Sul sito esterno dell'USR Lombardia le procedure di passaggio dai percorsi leFP alle classi quinte di percorsi di IP con ulteriori precisazioni ad integrazione e completamento della nota MIUR MIUR.AOODRLO.n. 5683 del 24 aprile 2015.
- **Comunicazione MIUR.AOODRLO.n. 5863 del 24 aprile 2015:**
  - Sul sito esterno dell'USR Lombardia le indicazioni per studenti in possesso di diploma professionale di Tecnico (leFP) richiedenti il passaggio alla classe quinta di Istruzione Professionale.
- **Comunicazione MIUR AOODRLO R.U. 2885 del 17 febbraio 2014**
  - Sul sito esterno dell'USR Lombardia i chiarimenti ai quesiti da parte delle istituzioni scolastiche che erogano percorsi di secondo ciclo, tecnici e/o professionali.
- **Comunicazione MIUR AOODRLO R.U. 9720 del 18 luglio 2013**
  - Sul sito esterno dell'USR Lombardia le modalità di riconoscimento dei crediti degli studenti provenienti da percorsi di leFP (18-7-2013)
- Per la presentazione della documentazione valgono le norme del D.P.R n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato nel giugno 2021 un documento dal titolo “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali”. Il documento disciplina, nell’ambito dei livelli essenziali previsti dal D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, le modalità di attuazione dell’offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito leFP) con particolare riferimento ai percorsi finalizzati al conseguimento degli Attestati di Qualifica Professionale e di Diploma Professionale di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del medesimo Decreto.

Al suo interno è previsto un capitolo riguardante i passaggi, così definito:

## **RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E MODALITÀ DI PASSAGGIO FRA SISTEMI FORMATIVI**

Nelle more dell’attuazione delle previsioni normative in materia, i passaggi dai percorsi di leFP a quelli di Istruzione rimangono regolamentati secondo le disposizioni ad oggi vigenti, ossia, per i passaggi:

- a) verso l’Istruzione Tecnica e Liceale dal D.lgs. n. 297/1994, secondo la modalità degli esami integrativi e di idoneità;
- b) reciproci tra l’Istruzione Professionale e la leFP dall’art. 8 del D.lgs. n. 61/2017 e dall’Accordo in CSR 10 maggio 2018 ed eventuali ss.mm.ii., secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi.

Anche i passaggi interni al sistema di leFP tra percorsi di diverso Profilo, a livello regionale e interregionale, avvengono nella modalità del riconoscimento dei crediti formativi, in coerenza con il diritto degli allievi al riconoscimento delle proprie acquisizioni in termini di competenze, indipendentemente dagli ambiti, dalle durate e dalle modalità della loro acquisizione.

Il diritto al passaggio è personale e riguarda il singolo allievo, in rapporto alla maturazione di un diverso orientamento o sviluppo del proprio progetto di vita, formativo e professionale. I passaggi non possono pertanto essere realizzati per l’intero gruppo classe o per sue articolazioni.

Tutte le Istituzioni del sistema di leFP sono tenute sia alla certificazione delle competenze in esito ai percorsi o in uscita nel caso della loro interruzione, sia al loro riconoscimento in ingresso in termini di credito formativo, alla relativa attribuzione di valore ed alle conseguenti determinazioni in termini di inserimento nel percorso.

### **Riconoscimento dei crediti in ingresso**

Ai fini dell’inserimento nei percorsi di leFP ha valore di credito formativo in ingresso ogni attestazione o certificazione relativa agli apprendimenti acquisiti dall’allievo in qualsiasi contesto, purché riconoscibile e traducibile in termini di competenze di cui agli standard formativi regionali.

### **Elementi minimi e requisiti di processo**

Il processo di riconoscimento dei crediti viene attivato su richiesta dell’allievo.

La determinazione del valore quali-quantitativo del credito è operata dal CTS dell’Istituzione sulla base di criteri generali preventivamente definiti e formalizzati. I requisiti minimi per la validità delle operazioni sono la presenza di una funzione di garante del processo (una risorsa) e di una funzione valutativa (minimo due risorse). I soggetti che rivestono le due funzioni devono essere distinti.

La determinazione del credito concerne:

- la validazione delle acquisizioni del soggetto rispetto allo standard formativo regionale di apprendimento del percorso in ingresso;
- la determinazione dell'annualità di inserimento e dell'eventuale riduzione del percorso.

L'ingresso non è né automatico, né definito sulla base della relazione tra gli ambiti disciplinari dei diversi percorsi (in uscita ed in ingresso).

Trattandosi di ingresso in un percorso a forte caratterizzazione professionalizzante, l'Istituzione deve valutare in particolare gli eventuali aspetti di carenza relativi alle competenze tecnico professionali di cui agli standard di leFP e le connesse, necessarie forme di supporto.

Per la determinazione del credito l'équipe dei docenti formatori – anche con l'eventuale collaborazione dell'équipe del percorso in uscita, in modalità anche non in presenza - procede ad individuare le equivalenze tra acquisizioni realizzate nel percorso in uscita e ambiti/segmenti di percorso in ingresso.

Il riconoscimento del credito può avvenire attraverso il solo esame della documentazione, qualora questa sia esaustiva; le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalle l'équipe dei docenti formatori, anche diverse dalle tradizionali prove orali, scritte e crittografiche, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto. Le prove sono definite in modo differenziato per ogni candidato.

### **Certificazione del credito**

Il credito formativo riconosciuto in ingresso è certificato dall'Istituzione Formativa sulla base della modulistica e delle indicazioni predisposte dalla Regione, nel rispetto degli elementi minimi nazionali.

L'iniziativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, come abbiamo visto, fa leva decisamente sul concetto di "credito formativo" inteso come lo strumento metodologico, ma anche giuridico, tramite cui si attesta l'effettiva competenza del soggetto considerato, evidenziata e valutata tramite procedure rigorose che consentono di riconoscere puntualmente gli apprendimenti degli allievi e di tradurli in termini di competenze.

Per realizzare un esito coerente con tale impostazione, è esiziale il riferimento rigoroso ad un dispositivo di standard formativi regionali strutturato secondo categorie teoriche e metodologiche uniformi, entro il Repertorio delle qualificazioni regionali di cui alla delibera n. 959 del 18.06.2021<sup>8</sup>.

Si tratta di un impegno consistente, che la Regione Friuli-Venezia Giulia sta perseguendo con coerenza ed impegno da alcuni anni, e che si avvale di solidi riferimenti culturali e metodologico come l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni prodotto da INAPP<sup>9</sup>.

### **L'accordo di rete degli istituti scolastici della provincia di Vicenza**

Un caso interessante di applicazione della norma nazionale è costituito dall' "Accordo di rete fra istituti partner passaggi all'interno del sistema istruzione, dal sistema dell'istruzione al sistema della formazione, dal sistema della formazione al sistema dell'istruzione a.s. 17/18" della provincia di Vicenza.

<sup>8</sup> <https://portalequalificazioni.regione.fvg.it/apex/f?p=119:1:.....>

<sup>9</sup> <https://atlantelavoro.inapp.org/>

Eccone il testo:

#### Art. 2 – Quadro generale delle finalità

Le parti aderiscono all'Accordo per ottimizzare le risorse e l'efficacia degli interventi posti in essere dai singoli Istituti Secondari di Secondo Grado e dagli Enti di Formazione Accreditati nelle attività rivolte a giovani in obbligo di istruzione e formazione al fine di garantire le pari opportunità, promuovere il benessere personale e il successo scolastico-formativo.

Le azioni promosse nell'ambito del presente accordo sono progettate e realizzate in coerenza con i Piani dell'Offerta Formativa, ne costituiscono un ampliamento essenziale, collocato nell'arricchimento delle opportunità di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale degli studenti.

Le parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali e statutarie, in relazione ai bisogni dei rispettivi ambiti di competenza, si impegnano a sviluppare e rafforzare l'azione di collaborazione e coordinamento, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- garantire l'esercizio dell'obbligo di istruzione e formazione;
- tutelare gli studenti e i giovani richiedenti passaggi all'interno del sistema istruzione, dal sistema dell'istruzione al sistema della formazione o viceversa, nella salvaguardia di tale diritto;
- condividere le risorse umane individuate per tale ambito per offrire un curriculum significativo;
- riconoscere pari dignità e qualità alle differenti offerte formative dei territori;
- riconoscere i crediti formali, non formali e informali in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in coerenza con l'OM 87/2004, gli accordi intervenuti nelle Conferenze Unificate Stato – Regioni e il D.lgs.13 aprile 2017, n. 61;
- condividere le modalità di erogazione dei servizi e di individuazione dei loro destinatari.

#### Art. 3 - Impegni dei partner

Per il perseguimento di quanto indicato nell'art. precedente le parti si impegnano a

- segnalare agli Organi di competenza la mancata frequenza o le assenze prolungate e/o reiterate tali da eludere l'obbligo di istruzione e formazione;
- rendere noto ai propri iscritti le procedure di passaggio conseguenti al presente accordo;
- garantire la possibilità di passaggio, nel rispetto della normativa vigente, all'interno del sistema scolastico o tra sistemi a studenti e giovani sino al compimento del diciottesimo anno d'età o comunque fino al raggiungimento di una qualifica professionale;
- concordare, rispettando le competenze definite dall'Accordo Stato Regione, i livelli delle competenze in base ai parametri delineati dai documenti tecnici e legislativi vigenti;
- offrire la disponibilità delle competenze esperte in fase di uscita/entrata al fine di promuovere l'apprendimento e l'impegno nella scuola e nella società in generale;
- realizzare gli interventi che verranno individuati e condivisi nell'ambito del presente Accordo, promuovendo e sostenendo, a tal fine, l'attivazione delle proprie strutture e degli Organi competenti.

#### Art. 4 – Destinatari degli interventi

I giovani in età di assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione richiedenti il passaggio:

- fra ordini e indirizzi all'interno del sistema dell'istruzione o della istruzione-formazione;
- dal sistema dell'istruzione al sistema dell'istruzione - formazione o viceversa.

#### Art. 5 – Tipologia di interventi

a) Passaggi dal sistema dell'Istruzione – formazione al sistema dell'istruzione

Si rinvia a quanto statuito nell'O.M.del 3 dicembre 2004, n. 87, Passaggio dal sistema della formazione professionale e dell'apprendistato al sistema di istruzione e dal D.lgs.13 aprile 2017, n. 61, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, tempi, procedure, composizione delle commissioni per la valutazione delle competenze e modalità di accertamento delle stesse potranno essere concordate e inserite nel Protocollo Operativo sotto indicato;

- b) Passaggi all'interno del sistema dell'Istruzione;
- c) Passaggi dal sistema dell'Istruzione al sistema dell'Istruzione – formazione.

Al fine di tutelare le pari opportunità ciascuna Istituzione garantisce che l'effettuazione del passaggio avvenga a seguito di iniziative di orientamento e di riorientamento e di una serie di misure preventive contro il rischio di insuccesso secondo le modalità concordate e definite nel PROTOCOLLO OPERATIVO, che costituisce parte integrante della presente intesa.

Tale protocollo potrà essere integrato e/o modificato in qualsiasi momento in ottemperanza a disposizioni legislative e/o esigenze sopravvenute, senza invalidare i contenuti del presente Accordo. Le modifiche apportate al Protocollo Operativo, saranno contestualmente deliberate con apposita riunione dei Dirigenti, o loro delegati, degli Istituti ed Enti sottoscrittori della presente Convenzione.

In assenza di disposizioni di legge e/o di proposte di modifica i Dirigenti, o loro delegati, si riuniscono almeno due volte all'anno per monitorare le esperienze maturate ed operare, se necessario, le opportune modifiche del Protocollo.

#### Art. 6 - Adesione

La sottoscrizione del presente accordo è formalizzata mediante la firma del legale rappresentante dell'Istituzione scolastico/formativa ed ente aderente.

Tale atto viene comunque assunto dagli organi collegiali attraverso il coinvolgimento di essi, tramite adeguata informazione, discussione e deliberazione.

Gli effetti dell'intesa sono richiamati nel PTOF.

Per garantire l'esercizio dell'obbligo di istruzione e formazione e tutelare gli studenti e i giovani da trattamenti sperequativi al presente Accordo potranno aderire singole Istituzioni scolastico/formative o reti di scuole a lavori avviati e in qualsiasi data.

La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, dovrà essere formalizzata in forma scritta al Coordinatore, di cui al successivo art. 7, presso la Istituzione scolastica/formativa di riferimento. Il Coordinatore provvederà a darne comunicazione a tutti gli aderenti.

#### Art. 7 - Coordinamento

Nell'ambito dei contenuti previsti dal presente Accordo, allo scopo di progettare le specifiche iniziative, di coordinarle e gestirle, di provvedere alla rilevazione dei risultati, alla loro valutazione, di amministrare le eventuali risorse e di rappresentarne gli interessi, il coordinamento dei Dirigenti potrà esprimere gruppi di lavoro ristretti.

Il coordinamento dei dirigenti, che comprende tutti i dirigenti scolastici degli Istituti aderenti, o loro delegati, i responsabili delle reti di orientamento, designa annualmente il Coordinatore.

Il Coordinatore convoca l'Assemblea degli Istituti e degli Enti aderenti almeno due volte all'anno per la programmazione ed il bilancio delle iniziative, come al precedente art 5.

#### Art. 8 - Verifica

Il coordinamento dei dirigenti, di cui all'art. 7, indica le forme di monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni promosse nell'ambito della intesa, definite con modalità ex-ante (preventivamente).

#### Art. 9- Oneri delle parti

Gli Istituti Secondari di Secondo Grado e gli Enti di Formazione Accreditati nelle attività rivolte a giovani in obbligo formativo firmatari si impegnano a rispettare le intese assunte reciprocamente e contestualmente, di conseguenza gli atti deliberativi adottati dagli organi collegiali e/o di direzione ne terranno conto esplicitamente.

Tutti gli oneri relativi alla partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori del Tavolo interistituzionale che si costituisce saranno a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Ogni attività prevista dal presente Accordo si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività degli Istituti aderenti.

Questo accordo di rete mette in luce l'importanza di una consuetudine costante, e stabile nel tempo, di collaborazione tra le due istituzioni coinvolte, che definisca intese e relative procedure per la gestione concordata dei passaggi, al fine di dare consistenza operativa alle norme fissate a livello centrale e regionale. Solo in tal modo è possibile giungere ad una convergenza di impostazioni e di modalità operative che possono garantire effettivamente il rispetto dei diritti formativi dei giovani.

Secondo capitolo:

ASPETTI EMERGENTI E INDICAZIONI PROPOSITIVE

## Aspetti emergenti

La ricognizione nazionale che abbiamo realizzato, come indicato nella presentazione, pone innanzitutto la questione del modo in cui il “sistema” educativo di istruzione e formazione, così variegato specie nella componente professionalizzante, consegue ai gradi progressivi di convergenza sanciti negli anni dalla Conferenza Stato-Regioni ed in particolare nell’ultimo importante passo rappresentato dal decreto 61/2017 con il quale si è voluto rifondare la natura dell’Istituto professionale nella sua duplice natura di percorso quinquennale e di istituzione che – se accreditata nella Regione secondo i dispositivi regionali – eroga percorsi di istruzione e Formazione Professionale.

Tale norma, sia nella sua impostazione di fondo sia tramite l’Accordo Stato/Regioni 10/5/2018 sui passaggi da IP a leFP e viceversa, recepito per mezzo del decreto del 22 maggio 2018, ha introdotto un salto di qualità rispetto alle metodologie di transizione tra i due ambiti del sistema, basato sul riconoscimento del diritto formativo degli studenti tramite l’offerta di opportunità per la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini e interessi, anche attraverso la ridefinizione delle proprie scelte e capitalizzando le competenze già acquisite. I fattori fondamentali della norma mirano a

- favorire l’integrazione tra contesti di apprendimento formali e non formali, valorizzando la dimensione culturale ed educativa del “sistema lavoro” come base per ritrovare anche l’identità dell’istruzione professionale come «scuole dell’innovazione»;
- promuovere l’“ingaggio” degli studenti visti come risorsa, bene collettivo del paese e del territorio, in quanto portatori di talenti e di energie da mobilitare e far crescere per se stessi e per la comunità;
- assumere una prospettiva pienamente «co-educativa» da parte del team dei docenti favorendo il protagonismo diretto e la corresponsabilizzazione degli studenti attraverso un nuovo patto educativo.

La risposta che proviene dal nostro studio può essere così formulata: partendo da una configurazione da “arcipelago” di modelli e di iniziative formative, quest’ultima fase della faticosa strutturazione dell’offerta formativa professionalizzante vede l’acquisizione abbastanza generalizzata di un linguaggio e di una strumentazione convergenti.

La faticosità di questa transizione si riscontra dal quadro che pone a confronto le norme delle Regioni e delle Province autonome visto che 10 Regioni hanno recepito pienamente le disposizioni previste dall’accordo Stato-Regioni del 10.5.2018, mentre 6 Regioni e 2 Province Autonome presentano una normativa solo parzialmente coerente con tale accordo, infine 4 Regioni non hanno ancora recepito, neppure in parte, il suddetto accordo.

Emerge però contemporaneamente una forte differenza circa la “filosofia” di fondo delle Regioni e Province autonome che si può riassumere entro tre visioni tipiche:

1. *la visione che si rifà sia allo spirito che alla lettera degli accordi conseguiti in sede di Conferenza Stato-Regioni* e che abbiamo documentato tramite il caso della Regione Lazio. Essa aderisce ad un’impostazione che afferma la pari dignità delle due istituzioni coinvolte, la convergenza dei criteri metodologici di fondo con particolare riferimento alla metodologia delle competenze, all’organizzazione didattica per Unità di apprendimento e quindi privilegiando l’approccio della laboratorialità.
2. *La visione che attribuisce priorità agli Istituti professionali* tramite una interpretazione eterodossa della norma in quanto concepisce le Istituzioni formative come un soggetto “sussidiario” piuttosto

che considerarle come un soggetto dotato di pari dignità. Questa visione, che abbiamo documentato tramite il caso della Regione Puglia, risulta pertanto solo parzialmente conforme alla normativa nazionale; questa particolare interpretazione in alcuni casi – quando le risorse finanziarie a disposizione della Regione vengono in prevalenza devolute alle scuole di Stato - riflette una concezione ideologica del sistema educativo, ma negli altri deriva piuttosto da una preoccupazione riferita alla scarsità di risorse proprie.

Infine emerge la *visione che accentua fortemente il valore della filiera formativa professionalizzante* nei due caratteri di organicità e di progressività, come nel caso della Regione Lombardia qui documentato. L'istituzione regionale con questa opzione intende proporre un approccio formativo libero da alcuni tratti di tipo scolastico come il primato delle discipline teoriche e la scarsa rilevanza anche oraria dei laboratori professionali, e più vicino ai modelli dei paesi europei di riferimento, in particolare a quelli dell'area tedesca rappresentati dal sistema duale.

La metodologia di gestione dei passaggi risulta in generale formalmente conforme a quanto proposto dall'accordo nazionale del 2018, ovvero

- progettazione e attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno degli studenti e possibilità di inserimento graduale (a cura di istituzioni scolastiche e formative);
- riconoscimento di competenze già acquisite (riconoscimento crediti) in relazione al profilo di uscita del percorso cui si vuole accedere;
- comparazione tra percorso di provenienza e percorso di destinazione per la determinazione dell'annualità di ammissione;
- valutazione in merito alle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso (sostenibilità dei passaggi).

Ma, al di là di questa convergenza linguistica, si riscontrano in alcuni dei casi indagati alcune importanti aporie nei meccanismi operativi adottati per la gestione dei passaggi, in particolare nel modo in cui viene impostata la metodologia della corrispondenza tra i requisiti posseduti e documentati dall'organismo inviante ed i requisiti richiesti dall'organismo ricevente; questo processo che svolge un ruolo decisivo nella procedura adottata, risulta particolarmente complicato anche perché la dizione "didattica per competenze" e quella correlativa di "unità di apprendimento" non presentano una univocità interpretativa, ma sono adottate entro filosofie progettuali e valutative molto differenti tra di loro. L'ambivalenza che ne consegue può comportare risposte molto differenti a tipologie simili di passaggi, generando una sperequazione tale da inficiare il principio di eguaglianza di trattamento e quindi di tutela dei diritti formativi dei cittadini. Ciò Un'ambiguità che può emergere anche nei casi in cui, ai fini della comparazione, si adottano le "tabelle di correlazione" relative alle competenze acquisite dagli allievi, una tecnica che se adottata in modo meccanico può impoverire il processo di riconoscimento riducendolo ad un'operazione meramente amministrativa.

Accanto a queste aporie metodologiche troviamo vere e proprie dimenticanze:

- quando non compare il riferimento alle Commissioni di accertamento ed alla precisa indicazione dei loro compiti specie riguardo alla loro funzione valutativa;
- nelle situazioni in cui la stessa Regione non rispetta i vincoli fissati per l'avvio delle attività formative, spostandoli molto al di là di quelli riferiti alle istituzioni scolastiche;
- il mancato riferimento programmatico ai percorsi di integrazione extracurricolare, una condizione fondamentale che consente rendere effettiva la possibilità degli allievi di usufruire del passaggio da un sistema all'altro.

Ma buona parte delle problematiche riscontrate fanno riferimento alla programmazione delle attività formative, a loro volta conseguenti al modo in cui la Regione risponde al nodo critico relativo alle risorse finanziarie per il corretto funzionamento del sistema.

si tratta dei vincoli riferiti

- al numero ed alla tipologia di percorsi formativi previsti dal dispositivo di programmazione regionale: il diritto formativo dei giovani viene lesa quando la Regione considera la propria competenza in materia di Istruzione e Formazione Professionale come un servizio vincolato prioritariamente alle risorse e non come una risposta alle esigenze formative degli utenti;
- al numero massimo previsto per gli iscritti ai singoli corsi: la possibilità dei passaggi risulta solo teorica quando l'organismo formativo non può accogliere altri iscritti avendo già raggiunto il numero massimo di allievi prescritto dai dispositivi di programmazione regionale.

Infine, risulta assolutamente vaga la formula minimale della presa d'atto del decreto ministeriale del 17 maggio 2018, che non chiarisce né l'impianto generale né la metodologia adottata dalla Regione in materia di passaggi.

### Indicazioni propositive

Il primo aspetto da tenere in considerazione in rapporto al compito di elaborazione della linea guida regionale consiste nella corretta considerazione dei criteri indicati dall'accordo nazionale del 2018:

l'equivalenza formativa dei percorsi e della coerenza tra aspetto qualitativo (esito apprendimenti) e quantitativo (tempo dedicato all'acquisizione). Il primo principio è decisivo per stabilire la tipologia dei flussi riconducibili ad una caratteristica di "ordinarietà", distinguendola da quelli non equivalenti che vanno invece considerati come casi ad hoc. Il secondo specifica il compito della Commissione costituita presso l'organismo ricevente per l'espletamento delle sue funzioni.

L'esclusione della modalità automatica di definizione dei passaggi per una metodologia centrata sulla personalizzazione al fine di favorire il pieno compimento del progetto di formazione e lavoro dell'allievo che si pone entro una fase di transizione.

Il principio di sostanziale pari dignità tra percorsi leFp e percorsi IP che rimangono distinti, ma con la possibilità di transizioni regolate secondo criteri da accertare puntualmente; tale principio significa che gli allievi in transizione non vanno considerati come soggetti che "mancano" di qualcosa, bensì come persone ricche di un patrimonio formativo che va riconosciuto e valorizzato, e nel caso integrato con interventi formativi riferiti alle aree non previste dal curriculum già acquisito.

La considerazione dovuta alle quattro tipologie di procedure relative ai passaggi tra i due sistemi:

- per i primi tre anni dei percorsi di leFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
- nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
- nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
- nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

La rilevanza attribuita ai documenti di attestazione delle competenze acquisite, variamente denominati (Piano formativo individualizzato, Portfolio delle evidenze, Curriculum personale dello studente), in quanto modalità con cui l'organismo formativo di provenienza documenta il percorso formativo dei candidati, specifica la metodologia didattica e valutativa sulla quale ha basato il riconoscimento dei crediti.

L'effettiva attivazione degli interventi necessari a colmare le eventuali carenze formative, specie nella forma dei "corsi Larsa".

È fondamentale la comunanza del linguaggio tra i due soggetti del sistema che e qualificare il principio di equivalenza che ne orienta i raccordi reciproci.

Linguaggio e pratiche operative sono in stretta correlazione; a questo proposito, risulta molto interessante l'Accordo di rete degli istituti della provincia di Vicenza come esempio di come solo una cooperazione territoriale tra gli attori coinvolti può ridurre, se non eliminare, le molte situazioni di ambiguità che si creano quando organismi differenti sono posti di fronte a domande di passaggio. La prassi abituale di informazione, confronto e identificazione di soluzioni ragionevoli alle questioni in gioco, mette in luce il valore decisivo di una consuetudine costante, e stabile nel tempo, di collaborazione tra le due istituzioni coinvolte.

È sul piano di tale consuetudine che si creano le condizioni di una naturale convergenza non solo sugli aspetti procedurali, ma soprattutto sullo stile più appropriato per l'accompagnamento dei giovani in questo importante snodo del proprio percorso di vita, studio e lavoro.

L'abitudine al confronto ed alla ricerca di soluzioni che permettono di promuovere il cammino di consapevolezza degli allievi fa scaturire nel corso del tempo un reciproco apprezzamento dell'habitus educativo e formativo dei due contesti, nel momento in cui si tiene in conto in modo appropriato la particolare situazione esistenziale dell'allievo che richiede un cambio spesso radicale del modo di essere abituale acquisito nell'esperienza precedente.

La Linea guida va pertanto accompagnata da una metodologia di lavoro costante impostata sullo stile delle "comunità di pratiche" in cui i passaggi vengono visti non come "incombenze", ma come esperienze in cui si svela il valore della proposta educativa e formativa peculiare, e differente, sia degli IP sia dei CFP, impersonata dai giovani che le sperimentano entrambe in senso trasformativo. Essi non sono soggetti "carenti" di qualche cosa, bensì persone che hanno assunto la decisione di un passo importante nel loro cammino di crescita consonante con le proprie caratteristiche e potenzialità e arricchente del loro sguardo sulla realtà, su se stessi e sul proprio posto nel mondo.